Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 1° ottobre 1982 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1982, n. 692.

Rettifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975 riguardante la determinazione del trattamento economico onnicomprensivo dei direttori generali degli enti pubblici contemplati nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975;

Vista la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione 1ª, n. 945 del 21 ottobre 1981;

Considerato che per effetto della predetta decisione passata in giudicato è stato annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975 nella parte che riguarda la classificazione dell'Istituto postelegrafonici, nella terza categoria fra gli enti di normale rilievo, determinata per mero errore di attribuzione di un punteggio e che occorre, pertanto, classificare il predetto ente nella categoria superiore tra quelli di notevole importanza;

Rilevato che, conseguentemente, deve essere apportata una correzione alla tabella relativa all'Istituto postelegrafonici di equiparazione tra ruoli e categorie dei preesistenti ordinamenti e ruoli e qualifiche del nuovo ordinamento, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 24 maggio 1976;

Visti gli atti relativi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

A parziale rettifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 19 settembre 1975, al direttore dell'Istituto postelegrafonici, la cui importanza è da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di notevole rilievo, è attribuito il secondo livello retributivo, corrispondente, in forza del citato art. 20 al trattamento economico onnicomprensivo del dirigente generale *C* delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

In conseguenza di quanto stabilito nel precedente art. 1 alla tabella di equiparazione tra ruoli e categorie del preesistente ordinamento dell'Istituto postelegrafonici e ruoli e qualifiche del nuovo ordinamento, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, sono apportate le seguenti variazioni:

categoria 1ª, livello 2, in luogo di categoria 1ª, livello 3;

dirigente superiore in corrispondenza della preesistente qualifica di capo servizio, in luogo di dirigente in corrispondenza della preesistente qualifica di capo servizio;

dirigente superiore in corrispondenza della preesistente qualifica di ragioniere capo, in luogo di dirigente in corrispondenza della preesistente qualifica di ragioniere capo;

eliminazione della nota *A* in corrispondenza delle preesistenti qualifiche di capo servizio e di ragioniere capo.

Art. 3.

La rettifica di cui al precedente art. 1 e le variazioni di cui al successivo art. 2 hanno effetto dal 15 giugno 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *settembre* 1982
Atti di Governo, registro n. 42, *foglio n.* 15

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 giugno 1982.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° maggio 1982, emessi fino all'importo massimo di lire 3.250 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 2730/66-AU-10 del 20 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1982, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 227, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° maggio 1982, fino all'importo massimo di lire 2.250 miliardi, successivamente elevato a lire 3.250 miliardi con decreto ministeriale n. 3157/66-AU-10 del 7 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1982, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 182;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 20 aprile 1982, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 7 del ripetuto decreto 20 aprile 1982, ha comunicato di restituire al Tesoro 250 miliardi dei certificati non collocati;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 2730 del 20 aprile 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° maggio 1982, emessi con

il provvedimento medesimo fino all'importo massimo di lire 2.250 miliardi, successivamente elevato a lire 3.250 miliardi, ammonta a nominali lire 3.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

p. *Il Ministro*: VENANZETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1982
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 16

(4722)

DECRETO 30 giugno 1982.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° maggio 1982, emessi fino all'importo massimo di lire 750 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 2731/66-AU-11 del 20 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1982, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 228, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° maggio 1982, fino all'importo massimo di lire 750 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia, avvalendosi della facoltà prevista dell'art. 7 del ripetuto decreto, ha comunicato di restituire al Tesoro 250 miliardi dei certificati non collocati;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 2731 del 20 aprile 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° maggio 1982, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo massimo di lire 750 miliardi, ammonta a nominali lire 500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1982

p. *Il Ministro*: VENANZETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1982
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 15

(4723)

DECRETO 16 luglio 1982.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° giugno 1982, emessi fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 3532/66-AU-12 del 20 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1982, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 102, con cui è stata disposta un'emissione di cerificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° giugno 1982, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 20 maggio 1982, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 3532 del 20 maggio 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° giugno 1982, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi, ammonta a nominali lire 2.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1982

p. *Il Ministro*: VENANZETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1982
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 391

(4724)

DECRETO 16 luglio 1982.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° giugno 1982, emessi fino all'importo massimo di lire 500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 3533/66-AU-13 del 20 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1982, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 103, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° giugno 1982, fino all'importo massimo di lire 500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 3533 del 20 maggio 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a quarantotto mesi, con godimento 1° giugno 1982, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo massimo di lire 500 miliardi, ammonta a nominali lire 500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1982

p. *Il Ministro*: VENANZETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1982
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 392

(4725)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 15 settembre 1982.

Parziale adeguamento alle norme adottate con decreto ministeriale 9 agosto 1980 delle cisterne costruite in base a norme preesistenti. Materie pericolose appartenenti alle classi 6.1 e 8.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 (testo unico);

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579, relativa al trasporto su strada di materie pericolose;

Visto l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle materie pericolose (A.D.R.), ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839, ed i successivi aggiornamenti dei relativi allegati *A* e *B* pubblicati con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1979 nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 3 maggio 1980;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 9 agosto 1980 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 settembre 1980), che detta nuove norme per il trasporto in cisterna delle materie pericolose delle classi 6.1 e 8 e per la progettazione, costruzione, approvazione e revisione delle cisterne da adibire a tale trasporto;

Tenuto presente che il predetto decreto ministeriale 9 agosto 1980 prevede il trasporto in cisterna di prodotti non classificati nelle suddette classi dal suddetto testo unico e per i quali, pertanto, il medesimo testo unico non prevede il trasporto in cisterna;

Ritenuta la necessità, ai fini dell'economia del trasporto, di ammettere, a determinate condizioni che salvaguardino la sicurezza, che detti prodotti possano essere trasportati con cisterne costruite ed approvate in base alle norme preesistenti a quelle del richiamato decreto ministeriale 9 agosto 1980;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 10 luglio 1970, n. 579, le prescrizioni relative alla sicurezza del trasporto di materie pericolose che non presentano pericolo di esplosione o d'incendio debbono essere stabilite con decreto del Ministro dei trasporti;

Ritenuta la necessità di estendere alle cisterne costruite in base alle norme preesistenti a quelle emanate con il suddetto decreto ministeriale 9 agosto 1980, le norme che tale decreto stabilisce in materia di scritte sul veicolo, di etichette e pannelli di pericolo nonché di estintori e di verifiche periodiche;

Decreta:

Art. 1.
Campo di applicazione

Il decreto emanato dal Ministro dei trasporti in data 9 agosto 1980 e le norme di progettazione, costruzione, approvazione e mantenimento in servizio delle cisterne con esso approvate sono definiti in seguito « nuove norme »; le norme preesistenti a queste sono definite « vecchie norme ».

Il presente decreto concerne il trasporto su strada di materie pericolose, quali definite dall'art. 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579, appartenenti alle seguenti classi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1979:

classe 6.1 (materie tossiche);

classe 8 (materie corrosive),

con esclusione dell'acido cianidrico anidro, dell'acido fluoridrico anidro e delle soluzioni acquose di acido fluoridrico a concentrazione maggiore all'85 per cento.

Il presente decreto si applica esclusivamente alle cisterne fisse o amovibili costruite in base alle vecchie norme.

Art. 2.
Trasporto in cisterne

Alle condizioni stabilite nei successivi articoli, le seguenti materie possono essere trasportate nelle cisterne:

classe 6.1:

a) le materie molto tossiche indicate specificatamente da 1°b) a 5°;

b) le materie tossiche trasportate allo stato liquido dell'11°a), 12° da b) a e), 13°b), 14°, 52°, 81°a), 82°a) e le materie che sono loro assimilabili;

c) le altre materie tossiche e nocive trasportate allo stato liquido da 11° a 13°, da 21° a 23°, 31°b) e c), 32°b), 61°, 62°, da 81° a 83° e materie che sono loro assimilabili;

d) le materie tossiche e nocive, polverulenti o granulari, da 21° a 23°, 31°a), 41°, 62°, da 71° a 75°, da 82° a 84° e le materie che sono loro assimilabili; con esclusione dell'acido cianidrico anidro;

classe 8:

tutte le materie enumerate nella classe, o che rientrano in rubrica collettiva, lo stato fisico delle quali lo consente, con esclusione dell'acido fluoridrico anidro e delle soluzioni acquose di acido fluoridrico a concentrazione maggiore all'85 per cento.

Art. 3.
Caratteristiche delle cisterne

Le cisterne possono essere autorizzate a trasportare una o più materie della classe 6.1 indicate al precedente art. 2 ed appartenenti ai seguenti ordinali:

2°c), 3°, 4°, 5°, 11°a), 12°, 13°a), 13°c), 21°, 22°, 23°, 31°a) e c), 32°b), 41°, 52°, 62°, 71°, 72°, 73°, 74°, 75°, 81°, 82°, 83°, 84°,

a condizione che:

1) siano già autorizzate al trasporto di altra materia della stessa classe 6.1;

2) risultino costruite con i materiali ammessi per le suddette materie dalle nuove norme;

3) vengano verificate alla pressione di calcolo prevista per le suddette materie dalle nuove norme, secondo i criteri di calcolo di cui al marginale 4.4 (1) e (2) ed al marginale 4.5 (2) delle nuove norme;

4) vengano provate alla pressione di prova prevista per le suddette materie dalle nuove norme;

5) siano munite degli accessori previsti dalle nuove norme per le materie stesse e tali accessori risultino conformi a dette norme.

Le cisterne possono essere autorizzate a trasportare una o più materie della classe 8 indicate al precedente art. 2 ed appartenenti ai seguenti ordinali:

5°, limitatamente alle soluzioni di acido bromidrico ed alle soluzioni di acido iodidrico; 8°; 9°; 11°, con esclusione del cloruro di zolfo e del cloruro di tionile; 12°; 13°; 14°; 15°; 21°, con esclusione dell'acido formico; 22°; 23°; 31°, limitatamente all'idrossido di sodio fuso; 36°; a condizione che siano già autorizzate al trasporto di altra materia della stessa classe 8 e siano osservate le condizioni indicate nei punti 2), 3), 4) e 5) del presente articolo relativamente alle sopraindicate materie della classe 8.

Nulla è innovato per le cisterne che trasportano materie della classe 6.1 e della classe 8 diverse da quelle indicate rispettivamente nel primo e nel secondo capoverso del presente articolo.

Art. 4.

Marcatura, etichette e pannelli di pericolo, estintori riempimento, revisione

A partire dalla data di rilascio del libretto della cisterna previsto dalle nuove norme, le cisterne costruite in base alle vecchie norme ed i relativi veicoli cisterna che trasportano materie delle classi 6.1 e 8, debbono essere conformi a quanto prescritto nei marginali 13 (marcatura delle cisterne, etichette e pannelli di pericolo) e 15 (estintori) delle nuove norme, comuni a tutte le classi, nonché nei marginali 26.14, 26.15, 26.16 e 26.17 delle nuove norme prescritte per la classe 6.1 e nei marginali 27.12, 27.14, 27.15 e 27.16 delle nuove norme prescritte per la classe 8.

A partire dalla stessa data, per le cisterne di cui sopra sono osservate le condizioni di riempimento previste dalle nuove norme, sono effettuati i controlli periodici di cui al marginale 17 delle nuove norme ed è applicato il disposto dei marginali 18 e 19 delle nuove norme. A dette cisterne non si applica il disposto di cui alla prima alinea del primo capoverso dell'art. 14 del decreto ministeriale 8 agosto 1980.

Per le cisterne costruite in base alle vecchie norme che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già munite del libretto della cisterna previsto dalle nuove norme, le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal trentesimo giorno successivo a tale data.

Art. 5.

Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente decreto rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 5 della legge 10 luglio 1970, n. 579.

Roma, addì 15 settembre 1982

Il Ministro: BALZAMO

(4720)

DECRETO 16 settembre 1982.

Parziale adeguamento alle norme adottate con decreto ministeriale 8 agosto 1980 delle cisterne costruite in base a norme preesistenti. Materie pericolose appartenenti alle classi 3 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 5.1 - 5.2.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modifiche, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 (testo unico);

Visto l'art. 63 della legge di pubblica sicurezza, testo unico del 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934, che approva le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli olii stessi, e successive integrazioni;

Vista la legge 10 luglio 1970, n. 579, relativa al trasporto su strada di materie pericolose;

Visto l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle materie pericolose, ratificato con legge 12 agosto 1962, n. 1839, ed i successivi aggiornamenti dei relativi allegati *A*) e *B*), pubblicati con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1979 sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1980, n. 120;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno in data 8 agosto 1980 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 settembre 1980), che detta nuove norme per il trasporto in cisterna delle materie pericolose che presentano pericolo di incendio e per la progettazione, costruzione, approvazione e revisione delle cisterne da adibire a tale trasporto;

Tenuto presente che il predetto decreto ministeriale 8 agosto 1980 prevede il trasporto in cisterna di prodotti non classificati dal suddetto testo unico e per i quali, pertanto, il medesimo testo unico non prevede il trasporto in cisterna;

Ritenuta la necessità, ai fini dell'economia del trasporto, di ammettere, a determinate condizioni che salvaguardino la sicurezza, che prodotti che presentano pericolo di incendio non classificati dal suddetto testo unico ma ammessi al trasporto in cisterna dal suddetto decreto ministeriale 8 agosto 1980, possano essere trasportati con cisterne costruite ed approvate in base alle norme preesistenti a quelle del richiamato decreto ministeriale 8 agosto 1980;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 10 luglio 1970, n. 579, le prescrizioni relative alla sicurezza del trasporto delle materie pericolose che presentano pericolo di incendio devono essere stabilite con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno;

Ritenuta la necessità di estendere alle cisterne costruite in base alle norme preesistenti a quelle emanate con il suddetto decreto ministeriale 8 agosto 1980, le norme che tale decreto stabilisce in materia di scritte sul veicolo, di etichette e pannelli di pericolo nonché di estintori e di verifiche periodiche;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

Il decreto emanato dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno in data 8 agosto 1980 e le norme di progettazione, costruzione, approvazione e mantenimento in servizio delle cisterne con esso approvate sono definite in seguito « nuove norme »; le norme preesistenti a queste sono definite in seguito « vecchie norme ».

Il presente decreto concerne il trasporto su strada di materie pericolose, quali definite dall'art. 1 della legge 10 luglio 1970, n. 579, appartenenti alle seguenti classi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1979:

classe 3 (materie liquidi infiammabili);

classe 4.1. (materie solide infiammabili);

classe 4.2. (materie soggette all'accensione spontanea);

classe 4.3. (materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili);

classe 5.1. (materie comburenti);

classe 5.2. (perossidi organici).

Il presente decreto si applica esclusivamente alle cisterne fisse od amovibili costruite in base alle vecchie norme.

Art. 2.

Trasporto in cisterne

Alle condizioni stabilite nei successivi articoli, le seguenti materie possono essere trasportate nelle cisterne:

classe 3: tutte le materie liquide ad eccezione del nitrometano;

classe 4.1.: lo zolfo (2°), il sesquisolfuro di fosforo ed il pentasolfuro di fosforo (8°), la naftalina (11°);

classe 4.2.: il fosforo bianco o giallo (1°) ed il carbone di legna spento di recente, in polvere od in grani (8°);

classe 4.3.: il sodio, il potassio e le leghe di sodio e di potassio (1°a) ed il siliciocloroformio (4°);

classe 5.1.: le materie degli ordinali dal 1° al 3°, le soluzioni del 4° (come pure il clorato di sodio in polvere, allo stato umido o allo stato secco), le soluzioni acquose calde del nitrato di ammonio del 6°a) aventi una concentrazione superiore all'80 % ma non superiore al 93 % a condizione che:

a) il ph sia compreso tra 5 e 7 in una soluzione acquosa del 10 % della materia trasportata;

b) le soluzioni non contengano materia combustibile in quantità superiore allo 0,2 % nè composti del cloro in quantità tale che il tasso di cloro superi lo 0,02 %;

classe 5.2.: le materie del 1°, 10°, 14°, 15° e 18°.

Art. 3.

Caratteristiche delle cisterne

Le cisterne possono essere autorizzate a trasportare il sesquisolfuro di fosforo (8°), il pentasolfuro di fosforo (8°), la naftalina (11°) della classe 4.1., a condizione che:

1) siano già autorizzate al trasporto dello zolfo allo stato fuso (2°, classe 4.1.);

2) risultino conformi alle nuove norme per quanto riguarda i materiali, le saldature, le verifiche di stabilità, gli spessori minimi, i diaframmi, l'equipaggiamento di servizio e l'installazione sui veicoli;

3) siano sottoposte alle prove e verifiche di cui al marginale 16.1.1., secondo le modalità di cui al marginale 16.1.2. delle nuove norme.

Le cisterne possono essere autorizzate a trasportare il carbone di legna spento di recente, in polvere od in grani (8°), della classe 4.2., a condizione che siano già autorizzate a trasportare il fosforo (1°, classe 4.2.) e sia osservato il disposto dei precedenti punti 2) e 3) del presente articolo.

Le cisterne possono essere autorizzate a trasportare il siliciocloroformio (4°) della classe 4.3., a condizione che siano già autorizzate a trasportare altra materia della stessa classe 4.3. e sia osservato il disposto dei precedenti punti 2) e 3) del presente articolo.

Le cisterne possono essere autorizzate a trasportare il clorato di sodio in polvere, allo stato umido o secco, le soluzioni dell'ordinale 4° e le soluzioni acquose calde del nitrato di ammonio del 6°a), precisate nel precedente art. 2, della classe 5.1., a condizione che:

siano già autorizzate al trasporto di altra materia della classe 5.1.;

risultino costruite con i materiali ammessi per le suddette materie dalle nuove norme;

vengano verificate alla pressione di 4 kg/mc^2 secondo i criteri di calcolo di cui al marginale 4.4. (1) e (2) ed al marginale 4.5. (2) delle nuove norme;

vengano sottoposte alla prova di pressione idraulica con pressione di prova di 4 kg/cm^2;

siano munite degli accessori previsti dalle nuove norme per le materie stesse e tali accessori risultino conformi a dette norme.

Le cisterne possono essere autorizzate a trasportare una o più materie degli ordinali 1°, 10°, 14°, 15° e 18° della classe 5.2., con esclusione di ogni altra materia della stessa classe o di classe diversa, a condizione che:

siano già autorizzate al trasporto di altra materia classificata pericolosa;

sia osservato il disposto dei precedenti punti 2) e 3) del presente articolo;

siano sottoposte ad accurata bonifica sotto la sorveglianza di tecnico qualificato che ne assuma la responsabilità.

Nulla è innovato per le cisterne che trasportano materie delle classe 3, 4.1., 4.2., 4.3., 5.1., diverse da quelle rispettivamente indicate nel presente articolo.

Art. 4.

Marcatura, etichette e pannelli di pericolo, estintori, riempimento, revisione

A partire dalla data di rilascio del libretto della cisterna previsto dall'art. 5 delle nuove norme, le cisterne costruite in base alle vecchie norme ed i relativi veicoli cisterna che trasportano le materie delle classi indicate al precedente art. 1, debbono essere conformi a

quanto prescritto dalle nuove norme nei marginali 13 (marcatura delle cisterne, etichette e pannelli di pericolo) e 15 (estintori) comuni a tutte le classi, nonché nei seguenti marginali di ogni singola classe:

classe 3: 23.14
classi 4.1, 4.2, 4.3: 24.13
classi 5.1, 5.2: 25.20.

A partire dalla stessa data, per le cisterne di cui sopra sono osservate le condizioni di riempimento previste dalle nuove norme, sono effettuati i controlli periodici di cui al marginale 17 delle nuove norme ed è applicato il disposto dei marginali 18 e 19 delle nuove norme.

E' annullato il disposto di cui alla prima alinea del primo capoverso dell'art. 14 del decreto ministeriale 8 agosto 1980.

Per le cisterne costruite in base alle vecchie norme che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già munite del libretto della cisterna previsto dalle nuove norme, le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal trentesimo giorno successivo a tale data.

Art. 5.
Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente decreto rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 5 della legge 10 luglio 1970, n. 579.

Roma, addì 16 settembre 1982

Il Ministro dei trasporti
BALZAMO

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(4721)

DECRETO 29 settembre 1982.

Proroga del termine per il rilascio di autorizzazioni speciali per particolari autoveicoli dotati di attrezzatura permanente e con determinati limiti di impiego.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, che approva norme di esecuzione della suindicata legge n. 298;

Visti i decreti ministeriali n. 7188 del 9 novembre 1977, n. 2505 del 27 novembre 1979, n. 2889 del 2 gennaio 1981, n. 3181 del 19 dicembre 1981 e n. 542 del 29 giugno 1982 con i quali è stata data continuità in via temporanea rispettivamente fino al 31 dicembre 1979, al 31 dicembre 1980, al 31 dicembre 1981, al 30 giugno 1982 e al 30 settembre 1982 mediante il rilascio di autorizzazioni speciali ai sensi del comma quarto dell'art. 41 della citata legge n. 298, alle disposizioni in vigore alla data del 31 ottobre 1977, emanate ai sensi della legge 20 giugno 1935, n. 1349, ed intese a consentire, in regime di blocco delle autorizzazioni, il rilascio di autorizzazioni fuori contingente per particolari autoveicoli dotati di speciale attrezzatura permanente e con determinati vincoli e limiti di impiego e di esercizio;

Considerato che è in fase di definizione la regolamentazione giuridica per il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto di cose per conto di terzi, mediante l'emanazione di decreti concernenti sia il rilascio di un contingente di autorizzazioni senza vincoli e limiti sia le procedure amministrative per il rilascio di autorizzazioni speciali per veicoli dotati di attrezzature permanenti per determinati tipi di trasporti;

Ritenuta, pertanto, la necessità di prorogare per un altro mese fino al 31 ottobre 1982, il termine ultimo previsto per il rilascio delle autorizzazioni speciali previste dai citati decreti ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogato al 31 ottobre 1982 il termine del 30 settembre 1982 previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale n. 542 del 29 giugno 1982, entro il quale era ammesso il rilascio, in via temporanea, di una autorizzazione speciale di cui all'art. 41, quarto comma, della legge n. 298 del 6 giugno 1974, per gli autoveicoli che rispondano alle caratteristiche richieste dalle disposizioni vigenti al 31 ottobre 1977 per il rilascio fuori contingente di autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi, con le stesse modalità e con gli stessi vincoli e limiti previsti dalle disposizioni suindicate.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1982

Il Ministro: BALZAMO

(4755)

DECRETO 29 settembre 1982.

Proroga dei termini di scadenza delle revisioni dei veicoli per l'anno 1982.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nel testo modificato dall'art. 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, secondo il quale il Ministro dei trasporti dispone, con propri decreti, la revisione generale o parziale dei veicoli a motore;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981), che stabilisce quali siano le categorie dei veicoli da sottoporre annualmente a revisione generale nonché

quali siano i termini di scadenza delle revisioni nel corso dell'anno in funzione dell'ultima cifra della targa di immatricolazione;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 4 febbraio 1981), nel testo modificato dal decreto ministeriale 30 ottobre 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 7 novembre 1981) con il quale è stata stabilita per il 1982 la revisione generale delle autovetture ad uso privato immatricolate per la prima volta negli anni dal 1964 al 1970 compreso, confermando il medesimo calendario di scadenze nel corso dell'anno;

Considerata l'opportunità di procrastinare di un mese i termini di scadenza al fine di evitare eccessiva affluenza di veicoli nei giorni più prossimi alle scadenze stesse, senza peraltro che le operazioni di revisione programmate vadano oltre la scadenza dell'anno solare;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di scadenza per la revisione dei veicoli aventi targa di immatricolazione la cui ultima cifra è 7, 8 o 9 ovvero la cui ultima cifra è 0, già fissato per gli uni al 30 settembre 1982 e per gli altri al 31 ottobre 1982 è rispettivamente prorogato al 31 ottobre e al 30 novembre 1982.

La visita e prova può essere procrastinata, per pure necessità operative dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile, ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 dei predetti decreti ministeriali 29 gennaio 1981 e 30 gennaio 1981 e con le modalità ivi stabilite, fino e non oltre il 31 dicembre 1982.

Roma, addì 29 settembre 1982

Il Ministro: BALZAMO

(4756)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 giugno 1982, n. **693.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale della cinofilia italiana, in Milano.

N. 693. Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale della cinofilia italiana (E.N.C.I.), in Milano, riconosciuto giuridicamente con regio decreto 13 giugno 1940, n. 1051.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1982
Registro n. 10 *Agricoltura, foglio n.* 297

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Comunicato della segreteria

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimento n. 37/1982 del 15 settembre 1982, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE con telex n. 166242 del 28 settembre 1982 praticabili dal 4 ottobre 1982, secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	542
Gasolio agricoltura	»	426
Petrolio agricoltura	»	416
Gasolio pesca e piccola marina	»	395
Petrolio pesca e piccola marina	»	385
Olio combustibile ATZ	L./kg	294
Olio combustibile BTZ	»	323

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	530	533	536	539	542
Petrolio (*)	»	595	598	601	604	607
Olio comb.le fluido	L./kg	449	452	455	458	461

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Udine, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Vicenza, Viterbo, Sassari.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi il lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(4757)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione del 29 luglio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti dell'impresa S.a.s. « Soc. fabb. maglieria Palma », in Carpi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione aziendale dell'azienda S.a.s. « Soc. fabb. maglieria Palma » che ha sospeso cinque dipendenti, su un organico di trentatre unità, a causa di una diminuzione delle commesse di lavoro;

Considerato che le difficoltà denunciate dalla società S.a.s. « Soc. fabb. maglieria Palma » non sono di particolare rilevanza;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale;

Delibera:

L'impresa S.a.s. « Soc. fabb. maglieria Palma », con sede in Carpi (Modena), non è riconosciuta in situazione di particolare crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(4669)

Deliberazione 29 luglio 1982. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, adottati nei confronti dell'impresa Digital di Napoli.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che prevede, tra l'altro, specifici requisiti per l'individuazione dello stato di crisi aziendale di cui al citato art. 2 della legge n. 675/77;

Vista la relazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla situazione della sede di Catanzaro dell'impresa Digital S.r.l. che opera nel settore elaborazione dati;

Considerato che le difficoltà denunciate dalla Digital, che hanno causato la sospensione dei dipendenti in forza all'unità di Catanzaro, sono collegate alla sospensione delle commesse da parte dell'assessorato alla sanità della regione Calabria;

Ritenuto che la sospensione dei dipendenti della sede di Catanzaro non siano imputabili da una generalizzata situazione di crisi della società Digital;

Udita la proposta del Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale;

Delibera:

L'impresa Digital di Napoli non è riconosciuta in situazione di crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Roma, addì 29 luglio 1982

Il presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(4668)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Avviso di rettifica

Nella delibera adottata dal CIPE nella seduta del 29 luglio 1982, relativa al finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 dell'8 settembre 1982, vanno apportate le seguenti rettifiche di errori materiali:

nelle premesse al 3° visto, dove è scritto « organizzazione » deve leggersi « erogazione »;

nel deliberato al 4° capoverso, dove è scritto « in giacenza al 30 giugno 1982 » deve leggersi « in giacenza al 30 giugno 1983 »;

nel deliberato al 5° capoverso, dove è scritto « produzione » deve leggersi « restituzione ».

(4736)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca alla S.p.a. Magazzini generali Gonzaga dell'autorizzazione per l'esercizio di un magazzino generale in Gonzaga.

Con decreto ministeriale 10 settembre 1982, visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modificazioni, è stata revocata, per ragioni di pubblico interesse, a seguito di prolungata inattività, l'autorizzazione attribuita con decreto ministeriale 21 agosto 1957 alla S.p.a. Magazzini generali Gonzaga per l'esercizio in Gonzaga (Mantova) di un magazzino generale per il deposito di prodotti caseari e derrate agricole, nazionali e nazionalizzati.

(4710)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Stella Maris », in Napoli

Con decreto ministeriale 20 settembre 1982 il dott. Gennaro Del Gaudio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Stella Maris », in Napoli, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'8 giugno 1978, in sostituzione del dott. Francesco Sapignoli.

(4738)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1982-83:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingegneria (corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale):

analisi matematica I;
fisica I;
chimica;
disegno.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (corso di laurea in matematica):

analisi matematica I;
geometria I;
algebra;
analisi matematica II;
geometria II;
meccanica razionale;
fisica generale II.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1982 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale, e a condizione, altresì, che gli insegnamenti stessi non siano stati coperti da docenti di ruolo.

(4675)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Campania e Lombardia.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date di seguito riportate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 10 giugno 1982, n. 823

Regione Abruzzo:

Chieti: gelate del 18 e 19 aprile 1981 in varie località del territorio dei comuni di: Roccascalegna, Archi, Bomba e Perano; grandinate del 22 e 23 giugno 1981 in varie località del territorio del comune di Orsogna.

Pescara: grandinate del 19, 20 e 21 luglio 1980 in varie località del territorio dei comuni di: Pianella e Loreto Aprutino; grandinate del 22 e 23 giugno 1981 in varie località del territorio dei comuni di: Spoltore, Picciano, Cappelle sul Tavo, Rosciano, Collecorvino, Farindola, Montebello di Bertona, Penne, Moscufo, Montesilvano e Loreto Aprutino.

Decreti ministeriali 20 luglio 1982, n. 1190 e 6 agosto 1982, n. 1352

Regione Emilia-Romagna:

Modena: piogge persistenti del 18, 19, 20, 21 e 22 gennaio 1982 in alcune località del territorio del comune di Prignano sulla Secchia.

Bologna: bufera di vento dell'11 marzo 1982 verificatasi in varie località del territorio dei comuni di: Anzola, Argelato, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Calderara di Reno, Castello d'Argile, Castel Guelfo, Castel San Pietro, Castenaso, Crevalcore, Dozza, Galliera, Granarolo, Imola, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Mordano, Ozzano Emilia, Pieve di Cento, Sala Bolognese, S. Giorgio di Piano, S. Giovanni Persiceto, S. Lazzaro di Savena, S. Pietro in Casale, S. Agata Bolognese, Castelmaggiore.

Decreto ministeriale 6 agosto 1982, n. 1353

Regione Campania:

Salerno: gelate notturne dei giorni 18, 19, 20, 21, 22 e 23 aprile 1981, 5 e 6 maggio 1981 in varie località del territorio dei comuni di: Ricigliano, S. Gregorio Magno e Auletta; grandinate del 5 maggio 1981 in varie località del territorio dei comuni di Contursi, Palomonte, Buccino, S. Gregorio Magno, Ricigliano, Romagnano al Monte e Auletta.

Decreto ministeriale 6 agosto 1982, n. 1354

Regione Lombardia:

Bergamo: nubifragio del 13 giugno 1982 nel territorio dei comuni di: Seriate, Cavernago, Bolgare, Telgate, Calcinate, Ghisalba, Mornico al Serio e Palosco; nubifragio del 26 giugno 1982 nel territorio dei comuni di: Credato e Castelli Calepio.

Brescia: nubifragio con grandine e forte vento del 13 giugno 1982 nel territorio dei comuni di: Mairano, Capriano del Colle, Castrezzato, Bagnolo, Chiari, Dello, Longhena, Brandico, Manerbio, Offlaga, Isorella, Gottolengo, Ghedi, Leno, Calvisano, Acquafredda, Remedello e Maclodio; temporale con grandine e forte vento del 26 giugno 1982 nel territorio dei comuni di: Isco, Provaglio d'Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Brione, Gussago, Cortefranca, Capriolo e Paratico.

Cremona: raffiche di vento dell'11 marzo 1982 nel territorio dei comuni di: Bonemerse, Casal Buttano, Casal Maggiore, Casteldidone, Cella Dati, Cremona, Derovere, Gadesco Pieve Delmona, Grumello Cremonese, Gussola, Isola Dovarese, Malagnino, Martignana Po, Motta Baluffi, Piadena, Pieve d'Olmi, Pizzighettone, Rivarolo del Re, Robecco d'Oglio, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino del Lago, Sospiro, Soncino, Solarolo Rainerio, Spinadesco, Spineda, Stagno Lombardo e Pescarolo; grandinate del 12 e 13 giugno 1982 nel territorio dei comuni di: Agnadello, Bonemerse, Camisano, Casale Cremasco, Casaletto Vaprio, Cà d'Andrea, Campagnola Cremasca, Casalmorano, Cappella Picenardi, Cappella Cantone, Cicognolo, Cremona, Corte dei Cortesi, Corte de' Frati, Crema, Cumignano sul Naviglio, Derovere, Fiesco, Gerre del Capriolo, Izano, Isola Dovarese, Madignano, Malagnino, Montodine, Olmeneta, Offanengo, Palazzo Pignano, Pandino, Pessina Cremonese, Pianengo, Pieve S. Giacomo, Quintano, Rivolta d'Adda, Robecco d'Oglio, Romanengo, Salvirola, Sergnano-Soncino, Spino d'Adda, Stagno Lombardo, Ticengo, Torre de' Picenardi, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Trigolo, Scandolara e Ripa Oglio.

Mantova: temporali con grandine del 17 giugno 1981, 24 luglio 1981 e 11 agosto 1981 in varie località del territorio del comune di: Medole; nubifragio con grandine e forte vento del 13 giugno 1982 nel territorio dei comuni di Rodigo, Castellucchio, Serravalle Po, Ostiglia, Borgofranco, Carbonara Po, Sermide, Felonica Po, Marmirolo, Porto Mantovano, S. Giorgio M., Villimpenta, Roncoferraro, Roverbella, Castel Bel Forte, Casteldario, Bigarello, Asola, Piubega, Mariana Mantovana, Redondesco, Gazoldo Ippoliti, Ceresara, Goito, Mantova e Virgilio.

Milano: grandinata del 29 settembre 1981 nel territorio dei comuni di: Carpiano, Locate Triulzi e S. Giuliano Milanese; grandinate dell'8 giugno 1982 nel territorio dei comuni di: Castano Primo, Lainate, Massalengo, Nerviano, Parabiago, Pogliano Mil., Robecchetto con Induno, S. Martino in Strada e Vanzago; grandinata del 13 giugno 1982 nel territorio dei comuni di: Comazzo, Liscate e Merlino; nubifragio con tromba d'aria e grandine del 26 giugno 1982 in varie località del territorio dei comuni di: Abbiategrasso, Agrate Brianza, Albairate, Bareggio, Basiano, Ber-

nate Ticino, Brugherio, Brussero, Cambiago, Caponago, Carugate, Cassinetta di Lugagnano, Cavenago Brianza, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cologno Monzese, Corbetta, Cornaredo, Cusago, Gaggiano, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Magenta, Masate, Mesero, Milano, Monza, Ornago, Ozzero, Pessano con Bornago, Pioltello, Robecco sul Naviglio, S. Stefano Ticino, Sedriano, Segrate, Settimo Milanese, Trezzano Rosa, Trezzano sull'Adda, Vaprio d'Adda, Vermezzo, Vimodrone, Vittuone, Bollate, Novate Milanese, Cormano, Busnago, Bellusco, Sesto S. Giovanni, Cisliano. Roncello, Concorezzo, Boffalora, Ticino e Trezzano sul Naviglio.

Pavia: nubifragio con grandine del 13 giugno 1982 nel territorio dei comuni di: Val di Nizza, Cecima, Ponte Nizza, Valverde, Bagnaria e Varzi; nubifragio con tromba d'aria e grandine del 26 giugno 1982 nel territorio dei comuni di: Robbio, Palestro, Confienza, Rosasco Gravellona, Cassolnovo, Vigevano, Nicorvo, S. Angelo, Castelnovetto, Langosco, Ceretto Castel d'Agogna, Albonese, Cilavegna, Parona e Mortara.

Sondrio: nubifragio con grandine del 9 giugno 1982 nel territorio dei comuni di: Ponte in Valtellina e Tresivio.

Decreto ministeriale 6 agosto 1982, n. 1355

Regione Abruzzo:

Chieti: grandinata del 13 luglio 1981 in varie località del territorio del comune di Miglianico; grandinate e nubifragi del 2, 3, 4, 5 settembre 1981 in varie località del territorio dei comuni di: Fulci, Palmoli, Gissi, Carunchio, Lanciano, Castelfrentano e Mozzagrogna; nevicate del 9, 10, 11 novembre 1981 nel territorio dei comuni di: Archi, Ari, Arielli, Atessa, Canosa Sannita, Casalbordino, Castelfrentano, Crecchio, Cupello, Filetto, Fossacesia, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Lanciano, Lentella, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona, Paglieta, Palmoli, Poggiofiorito, Pollutri, Rocca S. Giovanni, Roccascalegna, Roccaspinalveti, S. Buono, S. Martino sulla Marrucina, S. Maria Imbaro, S. Vito Chietino, Scerni, Tollo, Torino di Sangro, Treglio, Vasto e Villalfonsina.

Pescara: grandinata del 5 maggio e 22, 23 settembre 1981 in varie località del territorio del comune di Alanno; grandinate del 3 settembre 1981 in varie località del territorio dei comuni di: Turrivalignani, Alanno e Pianella; grandinata del 7 e 16 settembre 1981 in varie località del territorio del comune di Pianella.

Teramo: grandinate con nubifragi del 10 agosto 1981 in varie località del territorio dei comuni di: Corropoli, S. Omero, Nereto; del 12 agosto 1981 in varie località del territorio dei comuni di Roseto degli Abruzzi e Morro d'Oro, del 2 settembre 1981 in varie località del territorio dei comuni di: Ancarano e Torano Nuovo.

Le regioni sopra citate, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi, prevista dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(4484)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per l'assunzione di ventotto operai specializzati (1ª categoria) e di novanta operai qualificati (2ª categoria) nel ruolo organico del servizio escavazione porti.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 6 agosto 1967, n. 698;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 29 maggio 1974, n. 218;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;
Considerato che le esigenze di servizio degli uffici del genio civile per le opere marittime e dei cantieri-officine, dipendenti da questo Ministero, richiedono l'assunzione di ventotto operai specializzati (1ª categoria) e di novanta operai qualificati (2ª categoria) e che nel ruolo organico del servizio escavazione porti esistono i necessari posti vacanti;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'autorizzazione a bandire un concorso per la copertura dei suddetti posti;
Considerato che tali vacanze, per esigenze di servizio dei singoli uffici o cantieri-officine, devono essere fra questi suddivise come indicato all'art. 1 del presente bando di concorso;
Che, pertanto, i candidati dichiarati vincitori o per i quali si applichi l'art. 5, undicesimo comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157, dovranno permanere nella sede loro assegnata per non meno di cinque anni;
Ritenuto che ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della citata legge n. 218, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto l'art. 30 della già citata legge n. 191, sono riservati ai candidati idonei militari volontari di leva un posto di 1ª categoria e quattro posti di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, mediante prova d'arte o esperimento pratico, per ventotto posti nel ruolo organico degli operai specializzati (1ª categoria) e per novanta posti nel ruolo organico degli operai qualificati (2ª categoria) del servizio escavazione porti, così ripartiti fra le sottoelencate sedi e per le categorie e qualifiche di mestiere a fianco di ciascuno indicate:

Ufficio genio civile opere marittime di Bari:

un capo rimorchiatore	1ª cat.
un elettricista circuitista elettrico	2ª cat.
cinque marinai attrezzisti	

Ufficio genio civile opere marittime di Genova:

due dragatori (addetto alla manovra di escavatore installato su natante)	1ª cat.
dodici marinai attrezzisti	2ª cat.
due cuochi	

Ufficio genio civile opere marittime di Palermo:

due conduttori patentati di caldaie a vapore	1ª cat.
un capo rimorchiatore	
due cuochi	2ª cat.
due fuochisti marittimi	
quattro marinai attrezzisti	

Sezione autonoma genio civile opere marittime di Ravenna:

due conduttori patentati di caldaie a vapore	1ª cat.
due capo rimorchiatori	
otto marinai attrezzisti	2ª cat.
un cuoco	

Sezione autonoma genio civile opere marittime di Trieste:

tre marinai attrezzisti . . 2ª cat.

Ufficio genio civile opere marittime di Venezia:

cinque capo rimorchiatori . . . . . } 1ª cat.
un conduttore patentato di caldaie a vapore }

sedici marinai attrezzisti . . . } 2ª cat.
un cuoco . . . . }

Ufficio genio civile opere marittime di Napoli:

due cuochi . . . 2ª cat

Ufficio genio civile opere marittime di Ancona - imbarcati:

un capo rimorchiatore . . . } 1ª cat.
un elettricista circuitista elettrico specializzato }

due cuochi . } 2ª cat.
quattro marinai attrezzisti . . . }

Ufficio genio civile opere marittime di Cagliari - imbarcati:

un capo macchinista natanti . . } 1ª cat.
due capo rimorchiatori . . . . . }

tre fuochisti marittimi . } 2ª cat.
nove marinai attrezzisti . . . }

I concorrenti che intendono partecipare al presente concorso per le categorie di mestiere suindicate dovranno essere tutti in possesso del libretto di navigazione da cui risulti la iscrizione alla gente di mare di 1ª categoria ad eccezione dei cuochi per i quali è sufficiente anche la 2ª categoria.

Per quanto riguarda gli specifici titoli professionali afferenti il suelencato personale navigante, si rammenta che, oltre il libretto di navigazione, per l'esercizio della qualifica di capo rimorchiatore è richiesta la patente di padrone marittimo o di marinaio autorizzato al traffico; per l'esercizio della qualifica di macchinista è richiesta la patente di meccanico navale di 1ª classe o di capitano di macchina; per l'esercizio della qualifica di conduttore patentato di caldaie a vapore di 1ª categoria e conduttore patentato di motori e macchine a vapore di 2ª categoria, rispettivamente la patente di meccanico navale di 1ª e 2ª classe.

Cantiere di Senigallia:

un maestro d'ascia abilitato all'alaggio e varo 1ª cat.

due carpentieri in ferro . . . }
due saldatori elettrico ed autogenista . . } 2ª cat.
un elettricista circuitista elettrico . . . }

Cantiere di Olbia:

un maestro d'ascia abilitato all'alaggio e varo } 1ª cat.
un maestro fabbro forgiatore . . . . . }

due saldatori elettricisti ed autogenisti . . . } 2ª cat.
due guardiani capi . . . . . . }

Cantiere di Civitavecchia:

un elettricista circuitista elettrico specializzato }
un tornitore di metalli di precisione . . } 1ª cat.
un montatore motorista di precisione . . . }

due capo guardiani . . . . . . 2ª cat.

Cantiere di Terracina:

un montatore motorista di precisione . . 1ª cat.
due capi guardiani . . . 2ª cat.

Per concorrere alla qualifica di maestro d'ascia (1ª categoria) i concorrenti dovranno essere in possesso di patente di maestro d'ascia, ex articoli 276 e 280 del regolamento della navigazione marittima del codice della navigazione.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana;

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle vigenti norme che dovranno a pena di esclusione dal concorso essere indicate nella domanda;

C) Licenza elementare;

D) Buona condotta;

E) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

F) Godimento dei diritti politici;

G) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare;

H) Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti, indicando nel caso contrario le une e le altre;

I) Non essere stato destituito o dispensato da un impiego o lavoro presso una pubblica amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego o dal lavoro ai sensi degli articoli 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dall'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I requisiti prescritti di cui all'art. 2 e quelli più specifici inerenti alle varie qualifiche di mestiere — di cui all'art. 1 — devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile fissato nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'Amministrazione si riserva di provvedere all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile e della idoneità fisica, nonché della causa di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e firmate dagli interessati (possibilmente dattiloscritte), dovranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV operai - Piazzale Porta Pia - 00100 Roma, entro e non oltre il termine di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ad ogni candidato è consentito chiedere di partecipare al concorso per un solo mestiere e per una sola sede di servizio, a pena di esclusione dal concorso stesso. L'Amministrazione in caso che alcuni posti messi a concorso non vengano coperti, si riserva la facoltà di procedere alla nomina degli altri vincitori tra i candidati che siano risultati idonei per altre sedi di servizio e per la stessa categoria e qualifica di mestiere.

Art. 5.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare, sotto la propria personale responsabilità:

1) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita ed eventualmente - a pena di esclusione dal concorso - i titoli in base ai quali ha diritto all'elevazione o all'esenzione del limite di età di cui al precedente art. 2);

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, nel caso contrario, le une e gli altri;

6) il possesso del titolo di studio richiesto (licenza elementare) con l'indicazione dell'anno e dell'Istituto presso cui è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) la sede, la categoria e la qualifica di mestiere per la quale intende concorrere;

9) di non essere stato destituito dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione;

10) l'impegno di raggiungere in caso di nomina, la sede di servizio cui verrà destinato;

11) la propria residenza nonchè l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

12) il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza nella nomina previsti dall'art. 2 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2398, nonchè dall'art. 31 della legge n. 191.

Le domande dovranno essere redatte secondo lo schema esemplificativo allegato al presente decreto (allegato *A*).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero da un funzionario dell'Amministrazione competente a ricevere le domande entro il normale orario di ufficio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al secondo comma del presente articolo, nè di quelle non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè delle domande con la firma in calce non autenticata o non recanti il visto prescritto.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra descritte circa il possesso dei requisiti di ammissione al concorso.

E' fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova d'arte o esperimento pratico attinente alla qualifica per la quale concorrono.

Le prove avranno luogo con le modalità fissate dalla commissione esaminatrice, nelle sedi e nei giorni che verranno stabiliti dalla predetta commissione e che saranno comunicati ai singoli candidati mediante apposito avviso almeno 15 giorni prima del loro inizio.

La commissione stessa assegnerà ad ogni candidato, in base al risultato della prova, un voto fino a 10/10 e formerà, in conseguenza, una graduatoria di merito.

Non saranno dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato meno di 6/10.

Art. 8.

Per sostenere la prova d'arte o l'esperimento pratico il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno:

b) il libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 9.

I requisiti che danno diritto a preferenza o precedenza nella graduatoria, a parità di punti, debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai fini della formazione della graduatoria gli aspiranti che intendono far valere i succitati requisiti dovrano inviare i documenti che ne comprovano il possesso entro il termine perentorio di giorni 15 decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova d'esame.

Art. 10.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di ricezione dell'invito i seguenti documenti (in originale ovvero in copia su carta legale ed autenticati):

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno trasmettere il documento che dà diritto a tale beneficio qualora non lo abbiano già presentato in allegato alla domanda;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) diploma originale o copia autentica del titolo di studio richiesto (licenza elementare);

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato di operaio dello Stato, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dal servizio sanitario del comune di residenza; detto certificato medico deve anche contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate o, invalidi civili o per servizio o del lavoro od assimilati il certificato medico dovrà essere rilasciato dal servizio sanitario del comune di residenza e dovrà contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni di operaio dello Stato.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia, i candidati vincitori del concorso.

7) copia (o estratto) aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dei consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate alla visita militare) rilasciata dal sindaco.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dall'amministrazione di appartenenza ed il certificato medico.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre i documenti in carta libera purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli esterni dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione operai - dopo il termine stabilito non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso. Il termine di spedizione postale a mezzo di raccomandata equivale a termine di produzione.

L'amministrazione ha facoltà, tuttavia, di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di 30 giorni suindicato, un ulteriore improrogabile termine di giorni 10 per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 11.

Entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto che approva la graduatoria dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di assumere, oltre ai vincitori stessi,

anche gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili, ai sensi dell'art. 5, comma 11, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di 6 mesi e ad essi verrà corrisposto lo stipendio previsto per il quarto livello retributivo (1ª classe) per quanto riguarda gli operai di 1ª categoria e per il terzo livello (1ª classe) per gli operai di 2ª categoria, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

I candidati vincitori del concorso che non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto il periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati di ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri 6 mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto.

Art. 13.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nella citata legge 13 maggio 1975, n. 157, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1982

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1982
Registro n. 16 *Lavori pubblici, foglio n.* 196

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Operai - ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . (provincia di . .) il . . . . residente in . . (provincia di . .) via . . . n. . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso per operai del ruolo s.e.p. categoria . . qualifica di mestiere . . sede di . . bandito con il decreto ministeriale in data . . pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 1° ottobre 1982.

Fa presente (1) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del titolo di studio di licenza elementare conseguito presso la scuola . . . in data . .;

e) di essere in possesso del seguente titolo professionale richiesto dall'art. 1 del bando di concorso per la categoria e la qualifica di mestiere per la quale concorre . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . (4);

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . con la qualifica di . . presso il quale è stato assunto il . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnatagli dall'amministrazione e permanervi per almeno cinque anni;

l) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza.

Data . . . . . .

Firma . . . . . . (6)
(Autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano eventuali comunicazione via . . . . . n. . . . comune . . . provincia . . . . c.a.p. . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione delle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate, (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata dal funzionario addetto alla ricezione delle domande ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, entro il normale orario di servizio.

(4679)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a trecentosessantaquattro posti di portantino presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei portantini delle università e degli istituti di istruzione universitaria (terza qualifica funzionale) presso l'Università di Roma per trecentosessantaquattro posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(4748)

Concorso ad un posto di operaio di terza categoria presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, ad un posto di operaio di terza categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso l'Università della Tuscia per la qualifica di mestiere « elettromeccanico ».

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove d'esame si terranno presso la facoltà di agraria a partire dal centocinquantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia - Viterbo.

(4750)

Concorso pubblico ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Roma (rettifica)

A parziale rettifica dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 121 del 5 maggio 1982, si comunica che le prove di esame del concorso ad un posto di tecnico coadiutore (sesta qualifica funzionale) presso l'Istituto di statistica economica (per le esigenze della cattedra di statistica aziendale) della facoltà di scienze statistiche demografiche ed ambientali dell'Università di Roma già indicate per il novantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso stesso sono da intendersi fissate per il giorno 20 ottobre 1982 stessa ora stesso luogo.

(4749)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di ragioniere nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di ragioniere nel ruolo del personale della ex carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1982 registro n. 58 Istruzione, foglio n. 395 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 17 maggio 1982, si svolgeranno in Roma nei giorni 1 e 2 dicembre 1982 con inizio alle ore 8 nei locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

(4739)

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a undici posti di coadiutore meccanografo nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a undici posti di coadiutore meccanografico, nel ruolo del personale della ex carriera esecutiva di meccanografia dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1982, registro n. 52 Istruzione, foglio n. 130 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 15 maggio 1982, si svolgerà in Roma nel giorno 4 dicembre 1982, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4.

(4740)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali del concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di operaio comune nella pianta organica degli operai permanenti, specificatamente per due posti di cameriere, un posto di cuoco, otto posti di elettricista, quattro posti di falegname, un posto di giardiniere e otto posti di manovale specializzato per il trasporto di materiali, della Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che le graduatorie dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di operaio comune nella pianta organica degli operai permanenti, specificatamente per due posti di cameriere, un posto di cuoco, otto posti di elettricista, quattro posti di falegname, un posto di giardiniere e otto posti di manovale specializzato per il trasporto di materiali, della Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 4 settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 4 novembre 1978, sono state pubblicate a pag. 147 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 3 dell'1-31 marzo 1981 (diramato il 6 maggio 1982).

(4715)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a otto posti di coadiutore nel ruolo organico del personale *amministrativo della carriera esecutiva.*

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a otto posti di coadiutore in prova nel ruolo organico del personale amministrativo della carriera esecutiva del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 3 maggio 1982 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 giugno 1982, avrà luogo presso il palazzo degli esami sito in Roma, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 3 dicembre 1982 con inizio alle ore 8,30.

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

(4633)

REGIONE VALLE D'AOSTA

UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA

Concorsi a posti di veterinario collaboratore

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di veterinario collaboratore (ruolo sanitario - profilo professionale veterinari) appartenenti all'area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali presso il servizio di igiene ed assistenza veterinaria;

quattro posti di veterinario collaboratore (ruolo sanitario - profilo professionale veterinari) appartenenti all'area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti presso il servizio di igiene ed assistenza veterinaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ed al decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale, piazza Deffeyes, Aosta.

(4716)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1982, n. **65.**

Norma integrativa alle disposizioni della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 80 *del* 30 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai comuni le spese relative ai conguagli conseguenti all'attribuzione del trattamento di inquadramento al personale di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95, per il periodo 1° febbraio 1981 - 31 dicembre 1981 per il personale di cui al primo comma del citato art. 8 e per il periodo 22 giugno 1981 - 31 dicembre 1981 per il personale di cui al secondo comma del citato art. 8.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 agosto 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1982, n. **66.**

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale n. 25/65 e successive modifiche ed integrazioni concernente: « Contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 80 *del* 30 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1974, n. 44, è così sostituito:

« Al fine di promuovere lo sviluppo industriale del Friuli-Venezia Giulia, in armonia con le linee del piano regionale di sviluppo ed in particolare di concorrere all'obiettivo del riequilibrio economico delle aree deboli nelle zone extraterremotate, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per un periodo non superiore ai 10 anni, sugli interessi dei mutui a medio termine destinati alle realizzazioni indicate nell'articolo seguente.

Il contributo in conto interessi semestrale posticipato sulle operazioni che verranno stipulate dagli Istituti di credito e dagli enti a ciò autorizzati a tasso corrente di mercato, anche variabile, è concesso alle imprese con decorrenza dalla data di stipula del contratto ed in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula stessa e la rata calcolata al 60 per cento del medesimo tasso di riferimento.

Per le imprese operanti nelle zone extraterremotate detto contributo viene concesso in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula del contratto e la rata calcolata al 40 per cento del medesimo tasso di riferimento.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria e all'artigianato, sentito il comitato consultivo per l'impiego delle risorse finanziarie di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, stabilisce i criteri preferenziali per l'utilizzo dei contributi previsti nei commi precedenti anche in rapporto ai concorrenti provvedimenti legislativi operanti nella regione in tema di incentivazione industriale ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 28 agosto 1974, n. 44, è abrogato.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, così come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, è abrogato.

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, così come integrato dall'articolo unico della legge regionale 18 dicembre 1969, n. 39, è così sostituito:

« Le domande di contributo devono essere presentate per il tramite degli Istituti di credito e degli enti finanziatori, unitamente ad una relazione illustrativa tecnico-finanziaria della iniziativa, e ad un estratto della delibera di concessione del finanziamento, alla direzione regionale dell'industria e dell'artigianato, che provvede all'istruttoria della pratica.

La relazione di cui al precedente comma dovrà illustrare, in particolare, la posizione dell'azienda sul mercato, i riflessi occupazionali e l'andamento evolutivo economico-finanziario dell'azienda in relazione all'iniziativa.

I contributi sono concessi con decreto del direttore regionale dell'industria e dell'artigianato, sentito il comitato consultivo di cui al successivo art. 7 e saranno direttamente versati all'ente mutuante ».

Art. 5.

Le nuove disposizioni di cui all'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano nei confronti delle imprese sulle cui domande di contributo il comitato tecnico-consultivo per i finanziamenti alle imprese industriali ha espresso parere favorevole prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Per le finalità previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni sono autorizzati nell'esercizio 1982 un limite di impegno di lire 1000 milioni, nell'esercizio 1983 un limite di impegno di lire 2000 milioni e, nell'esercizio 1984 un limite di impegno di lire 1000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:

esercizio 1982 lire 1000 milioni;
esercizio 1983 lire 3000 milioni;
esercizi dal 1984 al 1991 lire 4000 milioni;
esercizio 1992 lire 3000 milioni;
esercizio 1993 lire 1000 milioni.

L'onere di lire 8000 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984 fa carico al capitolo 7806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 8000 milioni per gli esercizi dal 1982 al 1984.

Al predetto onere di lire 8000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 27 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la quota di lire 1000 milioni re-

lativa all'esercizio 1982 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'art. 7, secondo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 10/Rag. dell'11 febbraio 1982.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1993 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 agosto 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1982, n. 67.

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 80 *del* 30 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi del piano regionale di sviluppo con particolare riferimento a quelli del riequilibrio territoriale, economico e sociale all'interno della regione, tenendo in particolare considerazione la situazione di degrado economico ed industriale nelle province di Trieste e Gorizia e nei territori della Bassa Friulana e del Sanvitese, per promuovere la difesa e lo sviluppo dell'occupazione, nonchè il rafforzamento della base produttiva, ed allo scopo di agevolare la realizzazione delle azioni programmatiche previste dal piano stesso, l'amministrazione regionale attua gli interventi di cui ai successivi articoli della presente legge.

Capo I

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE REGIONALI FRIULIA S.P.A. E FRIULIA LIS S.P.A., DEL FONDO DI ROTAZIONE E DELLO ISTITUTO DI MEDIOCREDITO.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di rotazione della «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Friulia S.p.a.» costituito con l'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con un importo complessivo di lire 15 miliardi.

Per le finalità previste dal precedente comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 15 miliardi di cui lire 9 miliardi per l'esercizio 1982 e lire 6 miliardi per l'esercizio 1983.

Art. 3.

L'assessore all'industria e all'artigianato presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sullo stato delle imprese, a favore delle quali l'amministrazione regionale interviene con lo speciale fondo di rotazione di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la misura della partecipazione azionaria della Regione nella «Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo S.p.a. - Friulia Lis S.p.a.» mediante sottoscrizione di nuove azioni fino alla concorrenza dell'importo di lire 3 miliardi.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 3 miliardi, suddivisa in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

Art. 5.

L'amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - F.R.I.E., istituita con la legge 23 gennaio 1970, n. 8, un importo complessivo di lire 10 miliardi.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi, suddivisa in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

Art. 6.

La relazione annuale del F.R.I.E. di cui all'art. 6 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, come sostituito dal secondo comma dell'art. 5 della legge 30 aprile 1976, n. 198, sarà trasmessa dalla giunta regionale, entro il termine di 10 giorni dall'avvenuto deposito, alla presidenza del consiglio regionale.

Art. 7.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell'Istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia fino ad un ammontare di spesa di lire 5 miliardi, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l'interesse che sarà autorizzato dal Comitato interministeriale del credito e che comunque non potrà essere inferiore al 16% e siano rimborsabili alla pari entro 10 anni secondo il piano di ammortamento da concordarsi con l'anzidetto Istituto. Le modalità dell'operazione saranno stabilite con deliberazione della giunta regionale.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nell'esercizio 1983.

Capo II

CONTRIBUTI A FAVORE DEI CONSORZI GARANZIA FIDI FRA LE PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI DELLA REGIONE

Art. 8.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, un contributo di lire 2 miliardi a favore dei «fondi rischi» dei consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese industriali della regione.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa complessiva di lire 2 miliardi, suddivisa in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

Capo III

CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER INFRASTRUTTURE INDUSTRIALI

Art. 9.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio 1982 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Art. 10.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 19 agosto 1969, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1982, un limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni dal 1982 al 2001.

Art. 11.

La spesa di lire 15 miliardi autorizzata con il precedente art. 2 fa carico al capitolo 6811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 15 miliardi, di cui lire 9 miliardi per l'esercizio 1982 e lire 6 miliardi per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 15 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 25 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 12.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 4 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XII - il capitolo 6812 con la denominazione « Sottoscrizione di nuove azioni della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo S.p.a. - Friulia Lis S.p.a. » e con lo stanziamento complessivo di lire 3 miliardi, suddiviso in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

Al predetto onere di lire 3 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 26 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 13.

La spesa di lire 10 miliardi autorizzata con il precedente articolo 5 fa carico al capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 10 miliardi, suddivisi, in ragione di L. 5000 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

Al predetto onere di lire 70 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 25 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 14.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 7, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 viene istituito, con decorrenza dall'esercizio 1983, al titolo II - sezione V - rubrica n. 3 - categoria XII - il capitolo 6816 con la denominazione: « Acquisto di obbligazioni dell'istituto di mediocredito per le piccole e medie imprese della Regione » e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 5.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 25 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

Art. 15.

Per gli oneri previsti dal precedente articolo 8, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 7 - categoria XI - il capitolo 7872 con la denominazione: « Contributi a favore dei "fondi rischi" dei consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese industriali » e con lo stanziamento complessivo di lire 2 miliardi, suddiviso in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

Al predetto onere di lire 2 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 28 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 16.

La spesa di lire 2 miliardi autorizzata con il precedente art. 9 fa carico al capitolo 7822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo per l'esercizio 1982 e lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 2 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione e precisamente:

per lire 1.000 milioni, relativi all'esercizio 1982, dalla rubrica n. 3 - partita n. 30 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi;

per le restanti lire 1.000 milioni dalla rubrica n. 3 - partita n. 31, del sopraspecificato elenco n. 5.

Art. 17.

L'onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità relative agli esercizi dal 1982 al 1984 del limite di impegno autorizzato con il precedente articolo 10, fa carico al capitolo 7810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 600 milioni.

Al predetto onere di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 32 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 agosto 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1982, n. 68.

Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 80 *del* 30 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

OPERE DI PREVENZIONE E PRONTO SOCCORSO PER CALAMITA' NATURALI E INTERVENTI PER CALAMITA' PUBBLICHE DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO.

Capo I

OPERE DI PREVENZIONE E PRONTO SOCCORSO PER CALAMITA' NATURALI

Art. 1.

Disposizione generale

Salva la competenza statale nelle materie elencate all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, numero 1116, così come sostituito dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, le opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità naturali da eseguirsi a cura e spese dell'amministrazione regionale sono disciplinate dal presente titolo, capo I.

Ai fini della presente legge, salvo quanto disposto dal settimo comma del successivo art. 2, si intende per calamità naturale l'insorgere di situazioni causate da agenti naturali che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone e/o ai beni, e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

Art. 2.

Lavori di pronto soccorso

L'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, a propria cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali.

In particolare tali lavori possono, tra l'altro, riguardare:

a) puntellamenti, demolizioni, sgomberi, consolidamento di pendici ed altri lavori a tutela della pubblica incolumità;

b) ripristini provvisori di opere ed impianti pubblici di preminente rilevanza per la ripresa delle attività economiche;

c) ripristini provvisori del traffico (collegamenti stradali ed altre vie di comunicazione);

d) ripristini provvisori di acquedotti e di altre opere igieniche, limitatamente alle opere indispensabili a salvaguardia dell'igiene pubblica;

e) apprestamento di ricoveri per le persone rimaste senza tetto.

Tali interventi, sempreché ne sia comunque garantita la tempestività, possono assumere il carattere della definitività.

Qualora i lavori di cui al primo comma si riferiscano a opere rientranti nelle competenze istituzionali degli enti locali o di altri enti pubblici, l'esecuzione degli stessi a spese e cura dell'amministrazione regionale, dovrà essere oggetto di motivata speciale richiesta, nonchè formale atto di delega da parte dell'ente interessato.

In caso di lavori di assoluta urgenza, la delega potrà essere conferita anche in corso di esecuzione degli stessi.

Resta ferma in ogni caso, nelle ipotesi considerate ai commi precedenti, la titolarità dell'opera in capo all'ente delegante anche ai fini di promuovere eventuali procedimenti espropriativi.

Ai fini del presente articolo sono assimilate alle calamità naturali, le calamità causate da fatti umani, salvo in ogni caso il diritto di regresso o di rivalsa per le spese sostenute, nei confronti dei soggetti responsabili.

Art. 3.

Disposizioni procedimentali per interventi di pronto soccorso

Quando su segnalazione dell'autorità comunale o autonomamente, la direzione regionale dei lavori pubblici venga a conoscenza dell'essersi verificate situazioni suscettibili di essere qualificate come calamità naturali ai sensi del precedente articolo 1, tempestivamente la stessa provvede ad inviare nella località interessata un proprio tecnico per la redazione di apposito verbale di sopralluogo.

Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, l'assessore regionale ai lavori pubblici dichiara la sussistenza della calamità naturale; contestualmente decide gli interventi di pronto soccorso di cui l'amministrazione regionale, ai sensi del precedente art. 2, assume il compito esecutivo e l'onere finanziario.

La decisione di cui al precedente comma comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi contemplati, nonchè di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

L'esecuzione degli interventi avviene in economia nella forma dell'amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari, ovvero anche, qualora l'amministrazione regionale decida di eseguire in proprio i lavori, con la stipulazione di particolari accordi con le imprese per l'esecuzione dei lavori stessi o per la sola fornitura e posa in opera di materiali e la fornitura di mezzi tecnici e mano d'opera.

L'esecuzione degli interventi suindicati, compresa l'eventuale stipulazione degli accordi con le imprese, ha luogo a cura del direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio. Nel caso in cui i lavori interessino territori di più direzioni provinciali l'esecuzione degli interventi sarà curata dal direttore provinciale designato dal direttore regionale dei lavori pubblici.

I progetti ovvera le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui ai commi precedenti, sono approvati dal direttore regionale dei lavori pubblici.

I contratti e gli accordi stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti ad approvazione e sono immediatamente eseguibili.

Qualora gli interventi di pronto soccorso conseguenti a calamità naturale, accertata e dichiarata ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, riguardino opere di sistemazione idraulico-forestale, gli stessi sono decisi dall'assessore regionale competente e la loro esecuzione è curata dal direttore regionale competente, al quale spetta, altresì, l'approvazione dei relativi progetti ovvero delle perizie sommarie di spesa.

Art. 4.

Opere di prevenzione di calamità naturali

Quando nelle forme e nei modi di cui al successivo art. 5, vengano accertate delle situazioni tali da far ritenere:

a) altamente probabile il verificarsi, in tempi brevi, di una calamità naturale ovvero;

b) di rilevante probabilità il verificarsi di un tale evento.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire a propria cura e spese i lavori e le opere, anche a carattere definitivo, idonee a prevenire tali eventualità.

Nei confronti degli interventi predetti trovano applicazione le disposizioni contenute al precedente art. 2, quarto e sesto comma.

Per gli interventi relativi all'ipotesi della lettera *a*) del primo comma, trova applicazione, altresì, quanto disposto dal quinto comma dello stesso art. 2.

Le opere di sistemazione idraulico-forestale per la prevenzione di calamità naturali sono disciplinate dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22.

Art. 5.

Disposizioni procedimentali per interventi di prevenzione

Quando da parte dell'autorità comunale o da altra fonte, alla direzione regionale dei lavori pubblici venga segnalata la possibile sussistenza delle situazioni naturali di cui al precedente art. 4, la stessa tempestivamente provvede ad inviare nella località interessata un proprio tecnico per la redazione di un apposito verbale di sopralluogo.

Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, nonchè degli ulteriori rilievi, studi e perizie che si rendessero necessari l'assessore regionale ai lavori pubblici, accertata l'effettiva sussistenza delle condizioni sopra menzionate, decide gli interventi di prevenzione, di cui l'amministrazione regionale si assume il compito esecutivo e l'onere finanziario.

La decisione di cui al comma precedente comporta la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi contemplati nonchè di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Per l'esecuzione degli interventi relativi all'ipotesi di cui al primo comma, lettera *a*), del precedente art. 4, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 3, quarto, quinto, sesto e settimo comma.

Per l'esecuzione degli interventi di prevenzione relativi all'ipotesi di cui al primo comma, lettera *b*), del precedente articolo 4, si applicano i disposti degli articoli 26 e 27 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45.

Il direttore regionale dei lavori pubblici può, per casi o esigenze particolari, disporre che gli interventi di cui sopra vengano eseguiti dal competente servizio tecnico della direzione regionale dei lavori pubblici, che esercita in tal caso anche ogni funzione già di competenza di altri uffici.

Art. 6.

Benefici contributi

In alternativa agli interventi diretti contemplati al precedente art. 4, per le ipotesi di cui al primo comma, lettera *b*), del medesimo articolo, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni ed alle province, o loro consorzi e alle comunità montane, contributi in conto capitale fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, per l'esecuzione di opere di prevenzione di calamità naturali di competenza di detti enti.

Ai fini della concessione dei contributi di cui al precedente comma, i progetti esecutivi delle opere dovranno acquisire — una volta riconosciuta, nei modi indicati all'art. 5, secondo comma, la sussistenza delle condizioni naturali ivi previste — il parere del direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio, qualora il progetto preveda una spesa non eccedente l'importo di 500 milioni, e del comitato tecnico regionale, qualora il progetto preveda una spesa eccedente l'importo predetto.

Art. 7.

Prestazioni peritali

Per gli accertamenti di cui al secondo comma del precedente art. 5, l'assessore regionale ai lavori pubblici è autorizzato a commissionare a soggetti pubblici o privati consulenze e perizie di carattere tecnico.

Qualora nell'opera peritale prevalgano prestazioni che richiedano un'organizzazione di mezzi e strumenti, per l'esecuzione degli interventi trovano applicazione le disposizioni dell'art. 5.

Capo II

INTERVENTI PER CALAMITA' PUBBLICHE DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO

Art. 8.

Disposizione generale

Ai fini del presente capo si considerano calamità pubbliche di carattere igienico-sanitario l'insorgere di situazioni causate da agenti e/o attività umane, ivi compresi gli inquinamenti, che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persone o degli animali sotto l'aspetto igienico-sanitario, e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari.

Art. 9.
Disposizioni procedimentali per interventi di carattere igienico-sanitario

L'amministrazione regionale è autorizzata a provvedere ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, derivanti dalle calamità di cui al precedente art. 8.

Qualora i lavori riguardino le istituzionali competenze di altri enti pubblici, trova applicazione il disposto dell'art. 2, quarto e sesto comma.

Per le calamità pubbliche di carattere igienico-sanitario causate da agenti e/o attività umane resta salvo in ogni caso il diritto di regresso o di rivalsa per le spese sostenute, nei confronti dei soggetti responsabili.

Per le forme e modi dell'accertamento dei presupposti dell'intervento, nonchè dell'esecuzione dello stesso trova applicazione la disciplina prevista al precedente art. 3.

Art. 10.
Benefici contributivi per attrezzature

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni contributi in conto capitale fino ad un massimo di lire 20 milioni e, comunque, fino al 90% della spesa ritenuta ammissibile per sopperire agli oneri relativi all'acquisto o noleggio di materiali o mezzi usati nell'attività rivolta a fronteggiare le esigenze di carattere urgente ed inderogabile, derivanti dal verificarsi di una calamità di carattere igienico-sanitario, così come definita al precedente art. 9.

Capo III
ABROGAZIONE DI PRECEDENTE NORMATIVA E DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI PENDENTI

Art. 11.
Abrogazione di norme regionali

Sono abrogate le leggi regionali 6 luglio 1966, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, e rispettivamente la legge regionale 18 novembre 1976, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.
Disposizione transitoria

Gli interventi alla data di entrata in vigore della presente legge già assentiti ai sensi della normativa che si viene ad abrogare in forza del precedente art. 11, sono fatti salvi a tutti gli effetti.

Per il perfezionamento degli interventi suindicati continuano ad applicarsi le norme surrichiamate.

TITOLO II
INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E LA RIPARAZIONE DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE.

Capo I

Art. 13.
Disposizione generale

L'amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico e di edifici privati, destinati ad uso abitativo, ad eccezione di quelli rurali, ovvero ad attività produttive, i quali risultino danneggiati a causa del verificarsi di una calamità naturale od eventi alla stessa assimilati ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 2, o di una eccezionale avversità atmosferica.

Ai fini del presente titolo si considerano eccezionali avversità atmosferiche, quegli eventi atmosferici di carattere straordinario che abbiano prodotto ingenti danni agli insediamenti civili.

Altresì, ai fini del presente titolo, si considerano attività produttive quelle industriali, commerciali, artigiane, turistiche.

Art. 14.
Dichiarazione degli eventi calamitosi e delimitazione delle aree

Quando da parte dell'autorità comunale o da altra fonte, alla direzione regionale dei lavori pubblici venga segnalato l'essersi verificata una situazione di ingenti danni agli insediamenti civili, di cui al precedente art. 13, causati da una eccezionale avversità atmosferica, la stessa provvede ad inviare nelle località interessate un proprio tecnico per la redazione di apposito verbale di sopralluogo.

Sulla base delle risultanze del suddetto verbale, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, dichiara con decreto, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, l'eccezionalità dell'avversità atmosferica e nel contempo provvede alla delimitazione dell'ambito territoriale in cui si sono verificati gli effetti dannosi.

Nell'ipotesi in cui gli eventi dannosi siano conseguenza del verificarsi di una calamità naturale, accertata e dichiarata nelle forme di cui al precedente art. 3, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, con proprio decreto, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, provvederà alla sola delimitazione dell'ambito territoriale in cui si sono verificati gli effetti dannosi considerati dal presente titolo.

Art. 15.
Limiti di ammissibilità degli interventi

Gli interventi per il ripristino e la riparazione degli edifici danneggiati per le cause considerate al presente titolo sono ammissibili, semprechè i danni verificati ed accertati superino le seguenti entità:

a) edifici pubblici: lire 2 milioni;
b) edifici di uso pubblico: lire 2 milioni;
c) edifici di civile abitazione, ad eccezione di quelli rurali: lire 2 milioni;
d) edifici destinati ad attività produttive: lire 3 milioni.

Gli interventi regionali vengono concessi in misura non superiore all'80% della spesa riconosciuta ammissibile, da calcolarsi con la deduzione degli importi di cui al comma precedente e, comunque, entro i seguenti limiti massimi:

a) edifici pubblici: lire 50 milioni;
b) edifici di uso pubblico: lire 40 milioni;
c) edifici di civile abitazione, ad eccezione di quelli rurali: lire 18 milioni;
d) edifici destinati ad attività produttive: lire 18 miloni.

Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, assunta su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, possono venire aggiornati, in dipendenza delle variazioni dell'indice del costo della vita secondo le rilevazioni dell'ISTAT, gli importi indicati nei precedenti commi.

Art. 16.
Disposizioni procedimentali per il ripristino e la riparazione degli edifici danneggiati

Le richieste di benefici contemplati al precedente art. 13, dovranno pervenire alla competente direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di 60 giorni decorrente dalla data della pubblicazione del decreto del presidente della giunta regionale, di cui al precedente art. 14, secondo e terzo comma, e dovranno indicare:

a) l'ammontare del danno desunto da una perizia, qualora i soggetti proprietari non abbiano provveduto al ripristino o alla riparazione degli edifici;

b) i documenti giustificativi della spesa sostenuta, qualora i proprietari abbiano già provveduto al ripristino o alla riparazione degli edifici danneggiati.

Le direzioni provinciali dei lavori pubblici procedono all'accertamento della regolarità e della congruità delle richieste.

All'atto della richiesta dovrà inoltre essere allegata una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la proprietà dell'immobile danneggiato.

In caso di comproprietà, la richiesta dei benefici contemplati dal presente titolo dovrà essere sottoscritta dalla totalità dei comproprietari.

La concessione dei benefici è subordinata al rilascio di apposita dichiarazione con cui i richiedenti attestano di non aver fruito, né di poter fruire di alcun risarcimento del danno sofferto da parte di impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni.

Art. 17.

Modalità di concessione ed erogazione dei contributi

I benefici di cui al presente titolo, sono concessi ed erogati dal sindaco del comune ove si è verificato l'evento dannoso.

L'erogazione dei contributi ha luogo:

1) in misura del 50% dell'importo concesso, dopo l'inizio dei lavori, accertato sulla base di una dichiarazione dell'interessato;

2) per la parte residua, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.

Per le finalità suindicate l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei sindaci dei comuni interessati anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e d'importo.

Art. 18.

Limiti di cumulo

I benefici di cui al presente titolo sono cumulabili con altri interventi per le medesime finalità, fino all'80% della spesa ammissibile.

TITOLO III

INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA PRODUTTIVA DELLE AZIENDE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE.

Capo I

INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA PRODUTTIVA DELLE AZIENDE INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E TURISTICHE

Art. 19.

Dichiarazione degli eventi calamitosi e delimitazione delle aree

In favore delle imprese singole od associate dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del turismo, anche se aventi sede legale fuori del territorio regionale, che per effetto del verificarsi di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, accertate e dichiarate ai sensi dei precedenti articoli 3 e 14, abbiano subito danni, l'amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire per il ripristino della efficienza produttiva delle stesse nelle forme e nei modi indicati al presente capo.

Art. 20.

Interventi annui costanti

A favore delle imprese indicate all'art. 19, le quali abbiano contratto con gli istituti o aziende di credito a ciò autorizzati mutui a medio termine per la riparazione o rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, nonchè per la ricostituzione delle scorte andate perdute a causa dei medesimi eventi, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con versamento diretto agli enti mutuanti a detrazione della rata di ammortamento, per un periodo non eccedente la durata del mutuo e comunque per non oltre un decennio, contributi annui costanti nella seguente misura:

a) 8% del valore del capitale mutuato quando lo stesso sia di importo inferiore a lire 10 milioni;

b) fino alla percentuale del 7% del suddetto valore, quando il capitale mutuato sia superiore all'importo di lire 10 milioni e comunque entro il limite massimo di lire 200 milioni.

Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, possono venire aggiornati, in dipendenza della variazione dell'indice del costo della vita secondo le rilevazioni dell'ISTAT gli importi indicati nel precedente comma.

Art. 21.

Disposizioni procedimentali per interventi di ripristino dell'efficienza produttiva

Le richieste dei benefici contemplati dall'art. 20 del presente capo dovranno pervenire alla direzione regionale competente in materia entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 14, secondo e terzo comma.

Le domande debbono essere corredate:

a) dall'elenco descrittivo dei beni, dei materiali, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati o distrutti, nonchè delle scorte andate perdute, con la specificazione delle relative quantità, dei valori unitari e complessivi;

b) dal preventivo di spesa per il ripristino e dall'indicazione dell'importo di mutuo che si intende contrarre;

c) da un certificato, rilasciato dall'autorità competente, attestante l'attività esercitata;

d) da un'attestazione del sindaco del comune in cui si è verificato l'evento calamitoso circa l'inclusione dell'impresa nel l'area della zona delimitata con il decreto di cui al primo comma;

e) da ogni altro documento utile a comprovare i danni subiti e a giustificare l'intervento richiesto.

Al rilevamento e alla valutazione dei danni subiti dalle singole aziende e ad ogni altro accertamento istruttorio sulla congruità delle richieste provvede la direzione regionale competente con propri tecnici, o avvalendosi eventualmente dell'apporto collaborativo delle camere di commercio e dell'ente per lo sviluppo dell'artigianato.

Art. 22.

Concessione ed erogazione degli interventi

Spetta alla giunta regionale, su proposta degli assessori regionali competenti in materia, deliberare in ordine all'ammissione delle richieste presentate a fruire dei benefici previsti dal precedente art. 20.

In tale deliberazione dovranno essere posti a pena di decadenza dei termini massimi per la contrazione del mutuo.

Dell'ammissione del beneficio è data successiva comunicazione agli interessati.

I provvedimenti di concessione e di erogazione dei benefici spettano al direttore regionale competente in materia ed avvengono in seguito alla presentazione di copia del contratto di mutuo e della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

Art. 23.

Cumulabilità dei contributi

Gli interventi previsti dal precedente art. 20 non sono cumulabili con altre provvidenze previste da leggi statali o regionali per le medesime finalità.

Capo II

INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA PRODUTTIVA DELLE AZIENDE AGRICOLE

Art. 24.

Disposizione transitoria

Per gli interventi relativi alla prevenzione delle calamità nel settore agricolo ed al ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende agricole e delle opere pubbliche di bonifica e delle opere di miglioramento fondiario di interesse collettivo valgono le norme attualmente vigenti nell'attesa di un loro adeguamento conseguente all'entrata in vigore della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

TITOLO IV

INTERVENTI STRAORDINARI PER LE AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEI GIORNI 21 AGOSTO 1981 E 11 E 12 GIUGNO 1982.

Art. 25.

Per i danni provocati dalle avversità atmosferiche dei giorni 21 agosto 1981 e 11 e 12 giugno 1982 l'amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire, in via del tutto straordinaria ed eccezionale, per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico e di edifici privati, destinati ad uso abitativo, ad eccezione di quelli rurali, ovvero ad attività produttive, come definite dal precedente art. 13.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata ad intervenire per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende industriali, commerciali, artigianali e turistiche, per i danni provocati dalle avversità atmosferiche di cui al precedente comma.

Per la dichiarazione dell'eccezionalità dell'evento atmosferico e per la delimitazione dell'ambito territoriale in cui si sono verificati gli eventi dannosi, si applicano le procedure del precedente art. 14.

Art. 26.

Gli interventi di cui al primo comma del precedente articolo sono ammessi entro i limiti fissati dall'art. 15 della presente legge.

Le richieste dei benefici dovranno pervenire alla competente direzione provinciale dei lavori pubblici nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dei decreti di delimitazione di cui al precedente art. 14, con allegata una dichiarazione dell'ufficio tecnico comunale per le precise indicazioni circa i danni arrecati, ovvero, in caso di lavori già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge, da una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i danni per i quali si richiede il beneficio sono stati prodotti dalle avversità atmosferiche di cui al precedente articolo.

Per quanto riguarda le norme procedimentali per il ripristino e la riparazione degli edifici danneggiati, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi ed i limiti di cumulo, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16, 17 e 18.

Le richieste dei benefici relativi agli interventi di cui al secondo comma del precedente articolo dovranno pervenire alla direzione regionale competente per materia entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del decreto di delimitazione di cui al precitato art. 14.

Gli interventi di cui al precedente comma sono ammessi nei limiti e con le modalità indicate al precedente titolo III.

TITOLO V

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 1979, N. 71, E DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE.

Art. 27.

Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 1979, n. 71, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 86.000.000 per l'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene istituito al titolo II - sezione III - rubrica n. 9 - categoria XI, il capitolo 8363 con la denominazione: « Contributi per il ripristino e la riparazione di edifici privati destinati ad uso abitativo, nonchè di edifici pubblici, di uso pubblico e di culto ».

Al predetto onere di L. 86.000.000 si fa fronte mediante storno di pari importo — corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981, e trasferita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 6 del 3 febbraio 1982 — dal capitolo 8208 del precitato stato di previsione.

Art. 28.

Per le finalità previste dai precedenti articoli 2, 4, 7 e 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l'esercizio 1982 e lire 1.200 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, al titolo II - sezione V - rubrica n .9 - categoria IX, viene istituito il capitolo 8224 con la denominazione: « Spese per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinato da calamità naturali e da calamità pubbliche di carattere igienico-sanitario nonchè per lavori ed opere di prevenzione di calamità naturali » e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per l'esercizio 1982 e lire 1.200 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 3.000 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8208 del precitato stato di previsione.

Art. 29.

Per gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 3, ultimo comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, al titolo II - sezione V - rubrica n. 13 - categoria IX, viene istituito « per memoria » il capitolo 8848 con la denominazione « Spese per interventi di pronto soccorso conseguenti a calamità naturale riguardanti opere di sistemazione idraulico-forestale ».

Art. 30.

Per le finalità previste dal precedente art. 6 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, al titolo II - sezione V - rubrica n. 9 - categoria XI, viene istituito il capitolo 8391 con la denominazione: « Contributi in conto capitale a comuni, province, o loro consorzi, ed alle comunità montane per l'esecuzione di opere di prevenzione di calamità naturali » e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1982, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 del precitato stato di previsione.

Art. 31.

Per gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 10, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, al titolo II - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria XI, viene istituito « per memoria » il capitolo 8392 con la denominazione: « Contributi in conto capitale ai comuni per sopperire agli oneri relativi all'acquisto o noleggio di materiali o mezzi usati nell'attività rivolta a fronteggiare le esigenze di carattere urgente ed inderogabile, derivanti da calamità pubbliche di carattere igienico-sanitario ».

Art. 32.

Per gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 13, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria XI, il capitolo 8393 con la denominazione: « Contributi per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico, e privati, destinati ad uso abitativo ovvero ad attività produttive, che risultino danneggiati a causa del verificarsi di una calamità naturale o di una eccezionale avversità atmosferica » e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio 1982, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1954 del precitato stato di previsione.

Art. 33.

Il limite di impegno di lire 50 milioni autorizzato con l'art. 5, quarto comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 48, viene revocato a decorrere dall'esercizio 1982.

Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1989, vengono revocate.

Per le finalità previste dal precedente art. 20 sono autorizzati, nell'esercizio 1982, un limite di impegno di lire 100 milioni per il settore dell'industria e dell'artigianato, un limite di impegno di lire 45 milioni per il settore del commercio e un limite di impegno di lire 5 milioni per il settore del turismo.

Le annualità relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nelle seguenti misure:

per il settore dell'industria e dell'artigianato, di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1991;

per il settore del commercio, di lire 45 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1991;

per il settore del turismo, di lire 5 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1991.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 vengono istituiti al titolo II - sezione IV - categoria XI, i seguenti capitoli:

alla rubrica n. 7 - il capitolo 7867 con la denominazione. « Contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nei settori dell'industria e dell'artigianato per la riparazione o il rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, nonchè per la ricostituzione delle scorte perdute » e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984;

alla rubrica n. 2 - direzione del commercio, il capitolo 6352 con la denominazione: « Contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nel settore del commercio per la riparazione o il rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, nonchè per la ricostituzione delle scorte perdute » e con lo stanziamento complessivo di lire 135 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984;

alla rubrica n. 11 il capitolo 8634 con la denominazione: « Contributi annui costanti a favore delle imprese operanti nel settore del turismo per la riparazione o il rinnovo degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, nonchè per la ricostituzione delle scorte perdute » e con lo stanziamento complessivo di lire 15 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984.

All'onere complessivo di lire 450 milioni di cui ai commi precedenti si provvede come segue: per lire 300 milioni — per il settore dell'industria e dell'artigianato — mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 50 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), e per lire 150 milioni — per i settori del turismo e del commercio — mediante storno — in relazione al disposto di cui al precedente secondo comma — di pari importo dal capitolo 5206 del medesimo stato di previsione.

Le annualità relative ai predetti limiti di impegno, autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1991, faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 34.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i capitoli 8224, 8848, 8391, 8392, 8393, istituiti rispettivamente con gli articoli 28, 29, 30, 31 e 32, vengono riportati nell'elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 ed al bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 35.

Disposizioni finanziarie per le opere pubbliche di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale

Per le spese sostenute al fine di eseguire, ai sensi delle vigenti norme regionali, lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale danneggiate o distrutte da calamità naturali, l'amministrazione regionale puo inoltrare richiesta di rimborso sui finanziamenti previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 agosto 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. **69**.

Variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 ed al bilancio per l'esercizio 1982 (primo provvedimento) e parziale utilizzo dell'avanzo finanziario 1981.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 80 *del* 30 *agosto* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. **70**.

Modifica della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, recante: « Provvedimenti per la distribuzione di gas combustibile ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 80 *del* 30 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La percentuale di contributi in conto capitale a comuni e loro consorzi e comunità montane, situati nelle zone terremotate, prevista dall'art. 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, è elevata sino al 100% della spesa ritenuta ammissibile.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 agosto 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. **71**.

Interventi regionali per la costruzione, ristrutturazione e ampliamento di « impianti-base ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 80 *del* 30 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità alle finalità enunciate dall'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, promuove iniziative nel campo sportivo e ricreativo attraverso un programma pluriennale di interventi, assunto nel quadro della programmazione regionale, tendenti a rendere disponibili « impianti-base » idonei a favorire l'attività sportiva e ricreativa.

Art. 2.

Gli « impianti-base » di cui al precedente art. 1 sono destinati alla pratica sportiva ed in ispecie a quella ricreativa motoria e del tempo libero.

Gli anzidetti « impianti-base » devono essere realizzati secondo la destinazione stabilita dagli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto degli standards previsti dal piano urbanistico regionale.

L'amministrazione regionale, con regolamento da assumere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà le caratteristiche tipologiche, costruttive e gestionali degli « impianti-base ».

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a province, comuni e consorzi fra enti locali:

a) contributi in conto capitale, fino all'80% della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisizione dell'intera area destinata all'« impianto-base »;

b) contributi in conto capitale rateati in dieci quote annuali ciascuna nella misura non superiore al 9% della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento delle strutture componenti l'« impianto-base »;

c) contributi annui costanti ventennali in misura non superiore al 9% della spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento delle strutture componenti l'« impianto-base »; qualora il capitale mutuato per la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento dell'« impianto-base » sia inferiore alla spesa ritenuta ammissibile, il contributo regionale sarà commisurato a tale capitale mutuato sempre nella percentuale non superiore al 9%.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ad associazioni, istituzioni, enti, istituti, comprese le associazioni di carattere privato che in maniera collaterale rispetto al fine principale svolgono attività sportiva dilettantistica, i contributi previsti dal precedente comma lettera *a*) e lettera *b*).

Art. 4.

Le domande tendenti all'ottenimento dei contributi di cui al precedente art. 3 dovranno essere presentate al servizio regionale delle attività ricreative e sportive corredate da un progetto generale dell'« impianto-base » mentre l'opera potrà essere eseguita anche per lotti.

Art. 5.

Nel quadro del programma di interventi di cui all'art. 1 la giunta regionale, in base alle domande pervenute, su proposta del presidente della giunta stessa o dell'assessore delegato, approva i piani di ripartizione dei fondi disponibili.

Art. 6.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, se non contrastanti con la medesima, le norme di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43.

Art. 7.

Per le finalità previste dalla lettera *a*) del primo comma e dal secondo comma del precedente art. 3, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'esercizio 1982.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 2 - servizio attività ricreative e sportive - categoria XI - il capitolo 5319 con la denominazione: « Contributi in conto capitale per l'acquisizione dell'intera area destinata all'impianto base » e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'esercizio 1982.

Al predetto onere di lire 200 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 45 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Art. 8.

Per le finalità previste dalla lettera *b*) del primo comma e dal secondo comma del precedente art. 3, è autorizzato per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983 un limite di impegno di lire 150 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per i diversi esercizi come segue:

esercizio 1982 .	L. 150.000.000
esercizi dal 1983 al 1991 .	» 300.000.000
esercizio 1992 .	» 150.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 2 - servizio attività ricreative e sportive - categoria XI - il capitolo 5320 con la denominazione: « Contributi in conto capitale decennali per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti base » e con lo stanziamento complessivo di lire 750 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984.

Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 43 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 9.

Per le finalità previste dalla lettera *c*) del primo comma del precedente art. 3 è autorizzato il limite d'impegno di lire 100 milioni nell'esercizio 1982.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 2001.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982 viene istituito al titolo II - sezione IV - rubrica n. 2 - servizio attività ricreative e sportive - categoria XI - il capitolo 5321 con la denominazione: « Contributi annui costanti per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti-base » e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984.

Al predetto onere di lire 300 milioni si fa fronte come segue:

per lire 100 milioni relative all'esercizio 1982 mediante utilizzo della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1981 approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982;

per lire 200 milioni (100 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984), mediante storno di pari importo dal capitolo 1953 del medesimo stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 agosto 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 30 agosto 1982, n. **72.**

Attribuzione alle amministrazioni provinciali della regione di speciali assegnazioni per l'attività di programmazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 80 *del* 30 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle amministrazioni provinciali una speciale assegnazione, ai sensi dell'art. 54 dello statuto di autonomia, per concorrere finanziariamente alla formazione di progetti integrati, di specifici progetti di intervento, e inoltre per sopperire agli oneri sostenuti per l'attuazione della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, ivi compresi quelli relativi agli uffici di piano o ai corrispondenti uffici altrimenti denominati eventualmente costituiti.

Art. 2.

Definizione di progetto integrato

I progetti integrati sono strumenti programmatici che hanno per oggetto una definita parte del territorio e sono diretti alla soluzione di problemi che investono un complesso di settori di intervento o un insieme di azioni o di scelte, dipendenti anche da una pluralità di centri di decisione e di attuazione.

Ai fini della presente legge, si intende per progetto integrato un elaborato comprendente:

la definizione analitica di un obiettivo o di un complesso di obiettivi, tra loro strettamente correlati, verso cui si vuole indirizzare lo sviluppo di uno o più settori della realtà economico-sociale di una provincia ovvero l'aspetto di una parte o dell'intero territorio provinciale;

la corrispondente analitica descrizione delle azioni che la pubblica amministrazione, ai diversi livelli istituzionali e nelle rispettive competenze, è chiamata a svolgere per il conseguimento dell'obiettivo o degli obiettivi indicati nonchè la specificazione dei mezzi finanziari a tale scopo necessari.

Art. 3.

Elementi costitutivi del progetto integrato

Sono elementi costitutivi di un progetto integrato i seguenti:

a) l'individuazione precisa del risultato finale e dei benefici attesi dalla realizzazione del progetto, analizzati nelle loro caratteristiche qualitative e quantitative, nonchè nel loro rapporto con gli obiettivi generali e settoriali del piano regionale di sviluppo in vigore;

b) l'individuazione dei soggetti responsabili per la realizzazione del progetto, nelle diverse componenti in cui esso si articola, con specifico riferimento agli organi dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni provinciali e comunali competenti rispettivamente per ciascuna delle fasi di attuazione e per ciascuno degli interventi in esso compresi;

c) l'analisi dei costi previsti per l'attuazione del progetto e l'individuazione delle corrispondenti fonti di finanziamento;

d) gli eventuali elaborati tecnici, nella definizione necessaria per l'attuazione del progetto.

Art. 4.

Trasmissione dei progetti alla Regione

I progetti integrati vengono trasmessi all'ufficio di piano di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7.

Di essi si deve tener conto ai fini della individuazione delle priorità del piano regionale di sviluppo.

Art. 5.

Modalità di gestione

Lo stanziamento annuo è suddiviso in parti uguali tra le amministrazioni provinciali.

Per la gestione della speciale assegnazione e per il relativo controllo nell'impiego, valgono le disposizioni della legge regionale 11 agosto 1980, n. 32.

Alla ripartizione ed alla erogazione degli importi assegnati con la presente legge verrà provveduto in misura intera ed in via anticipata.

Art. 6.

Norma finanziaria

Per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 12 - categoria IV il capitolo n. 3702 con la denominazione: « Assegnazioni speciali alle province per l'attività di programmazione » e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l'esercizio 1982 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983.

Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo (500 milioni nell'esercizio 1982 e 1.000 milioni nell'esercizio 1983) dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 47 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale del 20 gennaio 1982, n. 10, lo stanziamento del precitato capitolo sara riportato nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 30 agosto 1982

COMELLI

(4546)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1982, n. 73.

Interventi per lo sviluppo degli studi storici nel Friuli-Venezia Giulia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 81 *del* 31 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione riconosce negli studi di storia contemporanea, relativi al Friuli-Venezia Giulia, uno strumento indispensabile di sviluppo culturale, nonchè di promozione civile e sociale della comunità regionale.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti annui, al fine di sostenerne ed incrementarne l'attività all'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia di Trieste ed all'Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione di Udine, riconoscendo la loro funzione nell'ambito dello studio e della documentazione relativi alla storia contemporanea regionale anche come servizio aperto di archivio e biblioteca.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti annui, oltre che agli istituti di cui al precedente articolo, ai sottoelencati enti ed istituzioni, per il sostegno e lo sviluppo della loro attività di ricerca e di documentazione riguardanti la storia contemporanea del Friuli-Venezia Giulia:

Deputazione di storia patria per il Friuli di Udine;

Deputazione di storia patria per la Venezia Giulia di Trieste;

Istituto per la storia del Risorgimento italiano - comitato di Trieste e Gorizia con sede in Trieste;

Istituto per la storia del Risorgimento italiano - comitato di Udine;

Centro studi storico-religiosi del Friuli-Venezia Giulia di Trieste;

Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli di Udine.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere finanziamenti ad enti ed associazioni, non compresi nei precedenti articoli, ad istituti universitari, a studiosi e a ricercatori, anche associati allo scopo, per lo svolgimento e la pubblicazione di singole ricerche, dirette alla diffusione e alla valorizzazione del patrimonio storico del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 5.

Gli studi e le ricerche oggetto della presente legge devono riguardare argomenti compresi in un arco di tempo che va dal Risorgimento italiano ai giorni nostri.

Art. 6.

Le domande per la concessione dei finanziamenti, previsti dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, devono pervenire alla direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, per l'esercizio 1982, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, e, per gli esercizi successivi, entro il mese di gennaio.

Le domande devono essere corredate — pena la loro inammissibilità — del piano dettagliato delle ricerche e degli studi programmati, del preventivo delle spese e inoltre, nel caso di enti o associazioni, del bilancio consuntivo e preventivo.

Art. 7.

Le domande di finanziamento presentate ai sensi degli articoli precedenti sono sottoposte alla commissione regionale per la cultura, istituita con l'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, per il parere sull'ammissibilità a contributo, sulla base dei programmi di ricerca predisposti dai singoli richiedenti.

Art. 8.

Per la commisurazione e l'utilizzo dei finanziamenti, previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni enunciate nell'art. 29 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.

Per la pubblicazione dell'elenco dei finanziamenti concessi si applica l'art. 31 della legge suddetta.

Art. 9.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli disposti, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, sia dall'amministrazione regionale, sia dalle amministrazioni provinciali, per i settori di rispettiva competenza.

Art. 10.

Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'art. 28 e l'ultimo comma dell'art. 29 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60.

Art. 11.

Per le finalità previste dal precedente art. 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al titolo I - sezione II - rubrica n. 8 - categoria IV - il capitolo n. 2901 - con la denominazione: « Finanziamenti all'Istituto regionale per la storia del Movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia di Trieste ed all'Istituto friulano per la storia del Movimento di liberazione di Udine » e con lo stanziamento complessivo di lire 240 milioni, suddiviso in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

Per le finalità previste dai precedenti articoli 3 e 4, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, viene istituito al titolo I - sezione II - rubrica n. 8 - categoria IV - il capitolo 2902 - con la denominazione: « Finanziamenti ad enti, istituzioni, associazioni, istituti universitari, nonchè studiosi e ricercatori a sostegno dell'attività di ricerca e documentazione nel settore degli studi storici del Friuli-Venezia Giulia » e con lo stanziamento complessivo di lire 240 milioni, suddiviso in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

All'onere di lire 480 milioni di cui ai precedenti commi si fa fronte come segue:

per lire 300 milioni (100 milioni per ciascun esercizio dal 1982 al 1984) mediante storno di pari importo dal cap. 2856 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982;

per lire 60 milioni relative all'esercizio 1982 mediante utilizzo della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1981 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1981 approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1762 del 27 aprile 1982, e

per lire 120 milioni (60 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984) mediante storno di pari importo dal cap. 1953 del medesimo stato di previsione.

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge regionale del 20 gennaio 1982, n. 10, gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono riportati nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 31 agosto 1982

COMELLI

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1982, n. **74**.

Concessione di garanzie fidejussorie regionali sui mutui e sulle anticipazioni che verranno assunte dagli enti teatrali del Friuli-Venezia Giulia e disciplina sulle modalità di concessione delle fidejussioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **81** *del* 31 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTERVENTI FIDEJUSSORI A FAVORE DEGLI ENTI TEATRALI

Art. 1.

La Regione concede le garanzie fidejussorie sui mutui che gli enti teatrali, di cui all'art. 1 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 58, assumeranno con i propri tesorieri, ovvero in mancanza di un servizio di tesoreria, con gli istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari.

La Regione concede altresì la propria garanzia fidejussoria per le anticipazioni che gli enti teatrali di cui al primo comma del presente articolo assumeranno con i propri tesorieri o con gli istituti di credito che ne curano in via esclusiva i rapporti bancari, per il pagamento delle spese di gestione inerenti i compiti istituzionali degli enti stessi.

I mutui e le anticipazioni ammessi alle garanzie regionali previste dalla presente legge non devono superare complessivamente per tutti gli enti l'importo di lire 8 miliardi.

Art. 2.

La concessione delle garanzie di cui al precedente articolo è disposta con delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore alle finanze.

La domanda per la concessione dovrà essere corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l'ente dispone l'assunzione del mutuo o dell'anticipazione e nella quale dovrà essere dichiarata motivatamente l'impossibilità dell'ente a presentare propria garanzia e dall'atto di adesione dell'istituto mutuante.

Art. 3.

In relazione alla garanzia concessa, l'assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'ente mutuatario, sulla somma di spettanza di questo ultimo, un importo pari alle rate scadute e non pagate relative alla restituzione del prestito.

Art. 4.

Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 1 faranno carico al cap. 6901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 e del bilancio per l'esercizio 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 1984.

Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede come segue:

per lire 100 milioni relative all'esercizio 1982 mediante storno di pari importo dal cap. 6701 del precitato stato di previsione, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 10/Rag. dell'11 febbraio 1982;

per le restanti lire 200 milioni con la maggior entrata prevista sul cap. 802 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-84 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni, suddivise in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Capo II

CARATTERE E MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE GARANZIE REGIONALI

Art. 5.

Le garanzie fidejussorie concesse dalla Regione anche di carattere integrativo, salvo il caso in cui sia espressamente previsto in legge la natura sussidiaria delle stesse, si intendono prestate in via solidale ai sensi del primo comma dell'art. 1944 del codice civile.

L'amministrazione regionale può non avvalersi del beneficio del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del codice civile, qualora l'obbligazione principale sia assistita da garanzia reale o — per mutui finalizzati a realizzazione di programmi edilizi o costruzione di alloggi, finanziati dalla Regione o fruenti di contributi regionali — sia stata stipulata per le aree di insediamento la convenzione di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e siano iniziate le procedure di esproprio, ovvero, infine, qualora l'obbligazione principale sia contratta da enti pubblici o morali per iniziative od attività di particolare rilevanza.

Art. 6.

Le garanzie regionali sono disposte con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze.

Nei casi in cui sia diversamente previsto da norme di leggi vigenti, la proposta deve essere formulata di concerto con l'assessore alle finanze.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 31 agosto 1982

COMELLI

(4623)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. **63**.

Legge regionale 13 febbraio 1981, n. 22. Norme transitorie concernenti l'assegnazione e l'utilizzazione provvisoria di personale nei servizi delle UU.SS.LL. - Proroga.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 3 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 13 febbraio 1981, n. 22, modificato con legge regionale 14 febbraio 1981, n. 89, è così sostituito:

«La vigenza della presente legge, per quanto compatibile con le norme della legislazione nazionale, è prorogata fino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano sanitario e comunque non oltre la data del 30 novembre 1982 di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto-legge 21 mag-

gio 1982, n. 272, applicandosi nella valutazione dei punteggi per la formulazione delle graduatorie di cui ai precedenti articoli 4 e 5, i criteri contenuti nel decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, n. 10, concernente: « Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 27 luglio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 giugno 1982 ed è stata approvata dal commissario di Governo in data 24 luglio 1982.

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. **64**.

Modificazione della legge regionale n. 17 del 15 marzo 1980: « Norme per la difesa della fauna e la regolamentazione dell'attività venatoria ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 3 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 20 della legge regionale 15 marzo 1980, n. 17, è soppresso e così sostituito:

« L'esercizio della caccia è consentito tre giorni per ogni settimana che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di: lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

La stagione venatoria ha inizio il 18 agosto e termina il 10 marzo dell'anno successivo.

Sono oggetto di caccia le specie di cui all'art. 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta approva e pubblica, entro il 15 giugno di ogni anno, il calendario venatorio regionale recante disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modi di caccia e alla durata della giornata venatoria.

Per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica, o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie o altre calamità, il calendario venatorio può recare disposizioni anche riduttive per l'esercizio della caccia.

Nel periodo compreso fra la prima domenica di ottobre e la prima domenica di novembre, il calendario venatorio può prevedere, solo per la caccia alla selvaggina migratoria, la utilizzazione, anche continua, delle giornate di caccia complessivamente a disposizione del titolare di licenza di caccia, salvo l'interruzione nei giorni di martedì e venerdì.

Le amministrazioni provinciali, sentiti i comuni, entro il 15 giugno di ogni anno, provvedono a determinare le aree dove, nel periodo compreso fra il 18 agosto e la terza domenica di settembre e successivamente al 31 dicembre non è consentita la caccia vagante e l'uso del cane.

Le amministrazioni provinciali determinano altresì le aree precluse all'addestramento e all'allenamento dei cani nel periodo intercorrente fra il 1° agosto e il giovedì precedente la terza domenica di settembre, pubblicando i relativi elenchi.

L'orario giornaliero per l'addestramento e l'allenamento dei cani è indicato nel calendario venatorio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge, dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 27 luglio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 29 giugno 1982 ed è stata approvata dal commissario di Governo in data 24 luglio 1982

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. **65**.

Progetto speciale Amiata: erogazione di un contributo per il completamento della linea suini.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 3 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini del completamento del programma del « Consorzio delle cooperative produttrici del Monte Amiata » con sede in S. Fiora, provincia di Grosseto, per gli allevamenti, la lavorazione e trasformazione di carni suine, previsti dal progetto speciale Amiata, di cui al programma regionale di sviluppo 1982-84 è concesso un contributo in conto capitale di lire 2.300.000.000.

Art. 2.

Gli interventi e le opere di completamento eseguiti dal consorzio per i quali il contributo viene concesso, sono quelli aggiuntivi derivanti dalle disposizioni relative alle zone sismiche, quelli realizzati per forza maggiore, a causa di eventi franosi verificatisi durante il corso dei lavori, e quelli relativi alla realizzazione degli allevamenti.

Art. 3.

La giunta provvede, ai fini della materiale erogazione del contributo, alla individuazione, alla eventuale approvazione degli interventi e delle opere di completamento di cui all'art. 2 ed al loro collaudo anche in ordine agli adempimenti dovuti connessi alle precedenti concessioni di agevolazioni finanziarie regionali.

Art. 4.

Per le opere e gli interventi di cui al precedente art. 3, non sono ammissibili concessioni di ulteriori benefici relativi a maggiori oneri sostenuti nel corso dei lavori.

La spesa di L. 2.300.000.000 farà carico al bilancio 1982 capitolo 50050: « Contributi in conto capitale per la realizzazione di iniziative produttive di carattere agricolo inserite nel progetto Amiata ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 27 luglio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 giugno 1982 ed è stata approvata dal commissario di Governo in data 24 luglio 1982.

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. 66.

Norme transitorie per l'adeguamento dei criteri di erogazione dell'assegno di incollocamento agli invalidi del lavoro per l'anno 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 3 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

Fino all'approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni attribuite ai comuni dagli articoli 22 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'assistenza agli invalidi del lavoro, mediante l'erogazione dell'assegno di incollocamento, già prevista dall'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.) ente morale in base al decreto luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128, è attuata per l'anno 1982 secondo le modalità ed i criteri di cui agli articoli seguenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 1979, n. 125.

Art. 2.

Assegno di incollocamento

Sono destinatari dell'assegno di incollocamento gli invalidi del lavoro disoccupati involontari, di età non superiore ai 55 anni, residenti nella regione Toscana, iscritti nell'elenco per il collocamento obbligatorio degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%.

Art. 3.

Valutazione dello stato di bisogno

Sono ammessi alla prestazione i soggetti, che presentino regolare domanda, in possesso di un reddito personale annuo inferiore al livello di L. 7.234.955.

Il limite di reddito, di cui al precedente comma, è aumentato di un importo di L. 600.000 per ogni componente il nucleo familiare a carico dell'invalido, fino ad un massimo di lire 10.834.955, corrispondente ad un nucleo composto di 7 unità.

La valutazione del predetto reddito deve avvenire secondo i criteri adottati dall'A.N.M.I.L. con circolare n. 23 del 6 settembre 1978, emanata dalla sede centrale del medesimo ente.

Art. 4.

Misura dell'assegno

La misura dell'assegno è fissata in L. 50.000 ed avrà validità per il triennio 1982-84.

Art. 5.

Procedura amministrativa

In attesa del riordino della materia restano in vigore i criteri adottati dall'A.N.M.I.L. per la erogazione dell'assegno di incollocamento, contenuti nella circolare di cui all'art. 3, in quanto compatibili con la presente legge e con l'ordinamento degli enti locali.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 27 luglio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 giugno 1982 ed è stata approvata dal commissario di Governo in data 24 luglio 1982.

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1982, n. 67.

Ordinamento degli uffici della regione Toscana - Nuove norme ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 3 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito degli incarichi ricevuti i componenti la giunta indicano ai dipartimenti ed agli uffici gli obiettivi da raggiungere, chiamando i rispettivi coordinatori a rispondere sotto il profilo organizzativo ».

Art. 2.

L'art. 10 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, è sostituito dal seguente:

Comitato tecnico della programmazione. — Il comitato tecnico della programmazione è composto dal presidente della giunta o suo delegato, che lo presiede, e dai coordinatori di dipartimento o ufficio del centro direzionale.

Alle riunioni del comitato possono partecipare i componenti la giunta e sono invitati i coordinatori di dipartimento o ufficio del consiglio; possono inoltre essere invitati a partecipare il coordinatore dell'ufficio del comitato regionale di controllo e i dirigenti degli organismi di cui all'art. 51 e degli enti di cui all'art. 58 dello statuto. Possono infine essere chiamati a partecipare, in relazione agli specifici argomenti all'ordine del giorno, funzionari dei dipartimenti e uffici interessati.

Il comitato tecnico della programmazione è un organo consultivo della giunta, con finalità di verifica, in raccordo con gli indirizzi amministrativi della giunta stessa, della complessiva funzionalità e coerenza programmatica dell'attività del centro direzionale. A tali effetti contribuisce inoltre, attraverso propri pareri e proposte, alla formazione e attuazione del programma regionale di sviluppo e delle altre principali iniziative della giunta.

In particolare, oltre ai compiti attribuiti a norma della presente legge e delle altre leggi regionali, spetta al comitato:

a) esprimere alla giunta il proprio parere sulle principali proposte di legge regionali e sugli atti e sui documenti aventi contenuto programmatico, formulando eventuali proposte al riguardo;

b) esaminare i programmi annuali di lavoro dei singoli dipartimenti e uffici, esprimendo proposte e pareri rivolti ad assicurarne la reciproca compatibilità e l'adeguamento alle indicazioni della programmazione regionale;

c) formulare, nel quadro delle indicazioni del programma regionale di sviluppo, motivati pareri e proposte in ordine all'assegnazione a singoli dipartimenti e uffici della elaborazione e gestione dei piani, programmi, progetti, o di loro parti omogenee;

d) proporre la costituzione, ove necessario e nei soli casi di cui alla precedente lettera *c*), di gruppi di lavoro o servizi formati anche da dipendenti assegnati ad altri dipartimenti o uffici, designandone il responsabile d'intesa con i coordinatori dei dipartimenti o uffici interessati e individuando la qualità degli apporti interni, nonché di quelli esterni che si rendano eventualmente necessari;

e) coadiuvare il componente o i componenti la giunta incaricati della direzione organizzativa dei dipartimenti e uffici, sia nella formulazione delle proposte di assegnazione dei mezzi e del personale occorrenti a ciascun dipartimento o ufficio, sulla base delle esigenze risultanti dai rispettivi programmi di lavoro, sia nella determinazione dei criteri che assicurino l'ordinaria collaborazione da fornirsi dagli altri dipartimenti e uffici, in conformità delle attribuzioni degli stessi, ai gruppi di lavoro e ai servizi costituiti a norma del successivo art. 14;

f) attuare periodiche verifiche, nel corso dell'anno, della funzionalità complessiva della struttura operativa, anche in relazione allo stato di attuazione dei programmi di lavoro dei dipartimenti e uffici, nonchè dei piani, programmi e progetti di cui alla lettera *c*), formulando osservazioni e proposte;

g) fornire alla giunta, su richiesta della stessa o del suo presidente, la consulenza che si reputi opportuna su ogni altro oggetto.

Il comitato si riunisce di norma due volte al mese, secondo l'apposito calendario dei lavori stabilito dal comitato stesso ogni tre mesi. Riunioni straordinarie sono tenute su iniziativa del presidente o su richiesta di tre coordinatori di dipartimento o ufficio.

L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dal presidente, avvalendosi della segreteria del comitato e tenuto conto delle proposte fatte pervenire alla segreteria stessa almeno dieci giorni prima della riunione dagli altri componenti del comitato. Copia dell'ordine del giorno è trasmessa, almeno sette giorni prima della riunione, ai componenti la giunta, ai coordinatori di dipartimento o ufficio del centro direzionale e del consiglio, al coordinatore dell'ufficio del comitato regionale di controllo ed ai dirigenti e funzionari invitati dal presidente ai sensi del precedente secondo comma. Alla comunicazione dell'ordine del giorno e acclusa di norma la documentazione relativa agli argomenti da trattare.

La segreteria del comitato è assicurata dal dipartimento programmazione, sotto la responsabilità del rispettivo coordinatore.

Di ogni riunione del comitato è redatto, a cura della segreteria, verbale sommario da cui risultino sinteticamente i dati salienti della discussione, le decisioni assunte, le eventuali posizioni discordanti. Il verbale è inviato in copia ai componenti il comitato ed a tutti gli altri intervenuti alla riunione ed è approvato di norma nella successiva riunione.

Art. 3.

L'art. 13 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, è sostituito dal seguente:

Conferenze periodiche del personale. — La conferenza del personale dei singoli dipartimenti e uffici è rivolta a migliorare l'organizzazione del lavoro mediante l'apporto partecipativo di tutti i lavoratori e l'accrescimento della consapevolezza intorno agli obiettivi programmatici dell'amministrazione regionale.

La conferenza esprime propri pareri e osservazioni sui fatti di maggior rilievo direttamente incidenti sulla organizzazione del dipartimento o ufficio e, a tale riguardo, è sentita sulla proposta di programma annuale di lavoro, sulla costituzione delle unità operative interne e sulla definizione dei loro compiti, sull'articolazione funzionale dell'orario di lavoro.

In sede di conferenza del personale sono inoltre discussi i rapporti e le forme e modalità di collaborazione tra le diverse articolazioni organizzative del dipartimento o ufficio.

Alla conferenza del personale spetta infine di verificare periodicamente, e comunque almeno due volte all'anno, lo stato di attuazione del programma di lavoro, esaminando, con riferimento al programma stesso, l'adeguatezza delle unità operative e della loro composizione, la rispondenza funzionale dell'orario di lavoro e il grado complessivo di efficienza raggiunta, ed esprimendo valutazioni e proposte anche con riguardo ai metodi ed alle procedure operative.

La conferenza si apre di norma con una relazione del coordinatore del dipartimento o ufficio.

La conferenza del personale è presieduta dal coordinatore del dipartimento o ufficio, ed è convocata dallo stesso coordinatore, sentito il componente la giunta incaricato delle attività del dipartimento o ufficio, ovvero l'organo politico altrimenti competente. La convocazione avviene mediante avviso scritto distribuito a tutto il personale assegnato al dipartimento o ufficio almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione.

L'avviso di convocazione reca l'ordine del giorno, che è stabilito dal coordinatore anche sulla base delle richieste di iscrizione formulate dalle unità operative interne o da singoli dipendenti. Ove possibile, sugli argomenti all'ordine del giorno è redatta, a cura del relatore, una sintetica memoria. In tale caso, nonché in tutti i casi in cui all'ordine del giorno della riunione sia la discussione su un determinato elaborato, la documentazione è tenuta a disposizione del personale, presso la segreteria del dipartimento o ufficio, per il periodo intercorrente tra l'invio dell'avviso di convocazione e la data della riunione.

Delle conferenze del personale è redatto, sotto la responsabilità del coordinatore, un resoconto sommario, che è conservato agli atti del dipartimento o ufficio a libera visione di tutti i dipendenti. Copia del resoconto è trasmessa al dipartimento affari generali e del personale ed alla segreteria del comitato tecnico della programmazione.

D'intesa con il coordinatore del dipartimento possono tenersi anche conferenze del personale assegnato ad un determinato servizio, di cui al successivo art. 14, per la discussione di specifici problemi di carattere organizzativo. Tali conferenze sono convocate e presiedute dal coordinatore del servizio.

Art. 4.

Gli articoli 14 e 15 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 14 - *Organizzazione interna dei dipartimenti e uffici.* — I dipartimenti e gli uffici del centro direzionale e del consiglio possono articolarsi al loro interno in gruppi di lavoro, per la realizzazione entro termini prefissati di particolari obiettivi determinati in relazione al programma di lavoro, nonché in servizi, costituiti come unità organiche flessibili per lo svolgimento di un complesso omogeneo di competenze regionali raggruppate sulla base del programma di lavoro del dipartimento o ufficio, ovvero per le specifiche attività di assistenza tecnica agli organi consiliari.

I servizi sono costituiti con provvedimento della giunta, che ne determina le attribuzioni, salvo quanto stabilito — per i dipartimenti e gli uffici del consiglio — dal regolamento di cui all'art. 9, secondo comma, dello statuto.

Nell'ambito dei dipartimenti, uffici e servizi della struttura operativa regionale di cui all'art. 2 della presente legge possono essere inoltre individuate unità operative rivolte all'adempimento di specifiche attività a contenuto amministrativo, gestionale o di supporto, di norma monodisciplinari, aventi carattere di continuità.

Alla formazione dei gruppi di lavoro ed alla assegnazione del personale ai servizi provvede il coordinatore del dipartimento o ufficio, il quale stabilisce altresì, in relazione agli obiettivi indicati dal competente organo politico, i compiti e la durata dei gruppi di lavoro.

Alla costituzione delle unità operative di cui al precedente terzo comma provvede il coordinatore del dipartimento o ufficio ovvero, quando si tratti di unità individuate nell'ambito di un servizio, il coordinatore del servizio medesimo d'intesa con il coordinatore del dipartimento.

La giunta può costituire, sentito il comitato tecnico della programmazione o su proposta di questo, gruppi di lavoro a cui partecipano dipendenti assegnati a due o più dipartimenti o uffici, stabilendone i compiti e la durata.

La giunta ha inoltre facoltà di istituire, nell'ambito dell'ufficio gabinetto, una propria delegazione con sede in Roma per lo svolgimento di attribuzioni previste dall'art. 6, lettera *a*), della presente legge. Del relativo provvedimento è data comunicazione al consiglio regionale.

Ciascun dipendente può fare parte di più gruppi di lavoro e può essere incaricato di partecipare all'attività di più articolazioni organizzative. I relativi apporti personali sono determinati con le disposizioni organizzative di cui al successivo articolo 15.

Art. 15 - *Funzione di coordinamento.* — La funzione di coordinamento, nella struttura operativa regionale, è unica e si riferisce:

a) all'attività di ambito dipartimentale;

b) all'organizzazione di uffici e dei servizi di cui al primo comma del precedente art. 14;

c) all'attività di studio, elaborazione e ricerca connessa alla formazione ed attuazione del programma regionale di sviluppo, nonché alle specifiche attività di assistenza tecnica agli organi consiliari.

La funzione di coordinamento dell'attività di ambito dipartimentale si esercita per ciascuno dei dipartimenti e uffici del centro direzionale e del consiglio. Essa è svolta in conformità degli obiettivi indicati dal titolare delle corrispondenti responsabilità politiche e costituisce il momento di raccordo organico tra il dipartimento o ufficio, il comitato tecnico della programmazione ed i livelli politico-istituzionali della Regione.

Il coordinamento dipartimentale si esplica attraverso il raccordo delle linee operative interne al dipartimento e l'armonizzazione con quelle degli altri dipartimenti; l'adozione delle determinazioni organizzative necessarie ad indirizzare le attività del dipartimento, ad assicurare l'adempimento delle

competenze ed attribuzioni stabilite ai sensi di legge, a garantire la traduzione delle indicazioni del programma regionale di sviluppo in programmi di lavoro, ad attuare le scelte programmatiche ed a verificarne i risultati.

La funzione di coordinamento organizzativo di cui alla lettera *b*) si esercita per ciascuno degli uffici del comitato regionale di controllo e sue sezioni decentrate, degli uffici del genio civile e dei servizi costituiti ai sensi del precedent art. 14.

Il coordinamento organizzativo di ufficio o servizio si esplica attraverso la specificazione delle determinazioni organizzative di ambito dipartimentale e l'azione volta a garantire l'attuazione delle indicazioni del programma regionale di sviluppo e la realizzazione degli obiettivi del programma annuale di lavoro.

La funzione di coordinamento della ricerca di cui alla lettera *c*) è rivolta ad assicurare la predisposizione degli elementi necessari perché l'amministrazione operi le proprie scelte decisionali, la elaborazione di proposte legislative e regolamentari, la formulazione di direttive per l'attuazione degli interventi, connesse alla formazione ed attuazione del programma regionale di sviluppo e dei piani, progetti ed azioni progettuali in esso previsti.

La funzione di coordinamento è inoltre rivolta a promuovere la partecipazione collettiva al lavoro, ad assicurare la collaborazione tra le unità operative e tra i singoli operatori nonché il confronto e l'integrazione tra le diverse esperienze, a favorire la crescita professionale e la migliore utilizzazione del personale, a indirizzare l'analisi dei metodi e delle procedure ai fini della loro progressiva ottimizzazione.

La predisposizione del programma annuale di lavoro del dipartimento o ufficio, la formazione dei gruppi di lavoro e la costituzione delle unità operative di cui al terzo comma del precedente art. 14, nonché l'assegnazione alle diverse articolazioni organizzative interne del personale occorrente sono eseguite dal funzionario incaricato del coordinamento del dipartimento o ufficio, in rapporto con gli altri coordinatori e con la collaborazione dei funzionari assegnati al dipartimento o ufficio.

Art. 15-*bis*. - *Incarichi di coordinamento*. — I coordinatori di dipartimento, di ufficio e di servizio, nonché i coordinatori delle attività di cui alla lettera *c*) del precedente art. 15, sono nominati dalla giunta, nel rispetto — per quanto concerne la struttura operativa del consiglio — dell'art. 62, secondo comma, dello statuto tra i dipendenti dell'ottavo livello funzionale. Il coordinatore dell'ufficio gabinetto è nominato su designazione del presidente della giunta.

Gli incarichi di coordinamento sono conferiti a termine per una durata non superiore ad un triennio, possono essere revocati e sono rinnovabili.

I dipendenti incaricati della funzione di coordinamento non possono superare, nel complesso, il venticinque per cento della dotazione organica dell'ottavo livello funzionale; ad essi è riconosciuto, per la durata dei rispettivi incarichi, il compenso di cui all'art. 11 della legge regionale 19 gennaio 1981, n. 11.

I coordinatori esercitano le funzioni indicate nella presente legge, nonché le altre loro attribuite dalle leggi regionali o con provvedimento amministrativo.

Art. 15-*ter*. — In sede di prima attuazione, la giunta provvede, per i dipartimenti ed uffici del centro direzionale, nel termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla costituzione dei servizi ed alla specificazione delle funzioni di coordinamento della ricerca.

Entro lo stesso termine la giunta trasmette al consiglio una comunicazione riguardante i provvedimenti adottati.

Sono altresì immediatamente comunicati al consiglio i provvedimenti successivamente adottati a modifica e integrazione di quanto previsto al primo comma.

Annualmente, in occasione della presentazione del programma regionale di sviluppo, la giunta trasmette al consiglio la comunicazione concernente lo stato dell'organizzazione dei dipartimenti ed uffici regionali.

Art. 15-*quater* - *Criteri per la nomina dei coordinatori*. — Gli incarichi di coordinamento sono conferiti al personale inquadrato nell'ottavo livello funzionale, in base alla valutazione di elementi obiettivi di professionalità.

L'attribuzione di tali funzioni è pertanto disposta nei confronti dei dipendenti che posseggono almeno uno dei seguenti requisiti:

a) anzianità di servizio in funzioni direttive, maturata anche presso l'ente di provenienza, non inferiore a 10 anni;

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

b) anzianità di servizio in funzioni direttive, maturata anche presso l'ente di provenienza, non inferiore a 5 anni congiunta a diploma di laurea in disciplina attinente le attribuzioni dell'ufficio interessato;

c) diploma di laurea, congiunto a specifico titolo legale di specializzazione o abilitazione professionale, in disciplina o specialità attinente le attribuzioni dell'ufficio interessato.

Le funzioni di cui al presente articolo non possono essere attribuite ai dipendenti che usufruiscono in virtù delle norme dell'ordinamento, di riduzioni dell'orario settimanale di servizio.

I coordinatori di dipartimento, servizio ed ufficio partecipano ad apposite iniziative di formazione, aggiornamento o specializzazione concernenti gli strumenti, le tecniche e le metodologie attinenti le responsabilità organizzative loro attribuite.

Art. 5.

La denominazione di « servizio » già attribuita, ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55; sostituito per effetto dal precedente art. 4 con anteriori provvedimenti legislativi o amministrativi a determinate articolazioni organizzative della struttura operativa non ha rilevanza ai fini dell'applicazione delle norme introdotte con la presente legge, salvo che sia espressamente confermata in sede di attuazione della medesima con le modalità previste nell'articolo 14 della citata legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, così come sostituito dal precedente art. 4.

Le norme della presente legge si estendono, in quanto applicabili, anche alle strutture operative degli enti regionali.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 27 luglio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 22 giugno 1982 ed è stata approvata dal commissario di Governo in data 24 luglio 1982.

(4186)

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1982, n. **68.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 agosto 1978, n. 59, relativa a: « Studio del farmaco sull'uomo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 17 *agosto* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I compiti già attribuiti ai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri sono di competenza dei comitati di gestione di cui all'art. 17 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63, e successive modificazioni, intendendosi altresì sostituita alla dizione di ente ospedaliero quella di presidio ospedaliero.

Art 2.

Dopo l'art. 10 è inserito l'art 10-*bis*:

Art. 10/*bis*. — Per il fine di cui al primo comma dell'art. 10, nel caso di accertata inerzia da parte degli organi competenti a proporre le designazioni secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 8, la giunta regionale, notificato agli stessi apposito invito a provvedere, anche disgiuntamente, nei successivi trenta giorni procede alle nomine integrando autonomamente le eventuali mancate designazioni con personale medico in servizio anche in altri presidi ospedalieri nel rispetto delle discipline di cui al secondo comma del predetto art. 8.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 10 agosto 1982

BARTOLINI

(incaricato con D.P.G. 30 luglio 1980, n. 570)

(4324)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822710)